



TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI – Tel 0744/3981

e-mail: tribunale.terni@giustizia.it

N° 675/2020 Prot.

Terni, 15 aprile 2020

**AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA**

ROMA

**AL SIGNOR PRESIDENTE
Della CORTE DI APPELLO**

PERUGIA

**AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
Presso la CORTE DI APPELLO**

PERUGIA

**AL SIGNOR PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA**

SEDE

**AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE AVVOCATI**

TERNI

AI MAGISTRATI

SEDE

AI GIUDICI ONORARI

SEDE

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

SEDE

AL DIRIGENTE UNEP

SEDE

AGLI UFFICI DEL GDP

TERNI - ORVIETO

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE IN ATTUAZIONE dei D.L. 17/3/2020 N° 18 e D.L. 8/4/2020 n° 23

Trasmetto il provvedimento contenente le linee organizzative dell'attività giurisdizionale presso il Tribunale di Terni nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosanna Ianniello

Prot. 92/2020 Int



TRIBUNALE DI TERNI

Il Presidente

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" ed il DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Vista la delibera 26 marzo 2020 adottata dal C.S.M. (Pratica num. 186NV/2020), Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte.

Visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 con il quale, perdurando l'emergenza sanitaria, il termine del 15 aprile 2020 già fissato dal D.L. N.18 del 17 marzo 2020, è stato differito all'11 maggio 2020, fatta eccezione per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 codice procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (e dunque fino all'11 novembre 2020)

OSSERVA

In base all'art. 83 del D.L. 18\2020 ed all'art. 36 del D.L. 8 aprile n. 23 è possibile individuare - nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due nuove e distinte fasi.

La prima fase è compresa nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

In tale fase è previsto che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1, termine differito all'11 maggio 2020 dal DL n.23/2020) ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3 ovvero nei casi di attività indifferibili, sia nel settore civile che in quello penale, perchè caratterizzate da urgenza.

Sulla base di tale previsione sono state già dettate specifiche disposizioni organizzative con il provvedimento del 9\3\2020 ¹, previe intese con il locale

¹ *Il Presidente del Tribunale*

Visto il decreto legge n. 11 dell' 8\3\2020 con il quale sono state dettate norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus;
considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo 2020 **le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con le seguenti eccezioni :**

settore civile

- udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i minorenni (non di interesse per questo ufficio)
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'art. 35 legge 23 dicembre 1978 n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori);
- nei procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (interruzione volontaria di gravidanza);
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
- nei procedimenti di cui all'art. 283,351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

settore penale

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- udienze nelle quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda e che riguardano:
 - a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d) procedimenti a carico di imputati minorenni;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Considerato che occorre disciplinare:

le modalità di rinvio delle udienze differibili

le modalità di tenuta delle udienze indifferibili

le modalità di accesso alle cancellerie

DISPONE

Settore civile

È integralmente recepito il progetto predisposto dal Presidente della Sezione Civile Dott.ssa Monica Velletti nella parte relativa al periodo 9 – 22 marzo 2020.

TRATTAZIONE URGENTE PER TUTTI I PROCEDIMENTI CIVILI E DI LAVORO

Tutte le istanze congiunte, presentate dai difensori delle parti costituite, di differimento delle udienze anche se riferite a cause per le quali è prevista la trattazione nel periodo dall'8 al 22 marzo 2020, qualora motivate sull'esigenza di evitare possibile contagio, saranno accolte.

La locuzione contenuta nell'art. 2, comma 2, lett. g), DL n. 11/2020: "in genere in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile", deve essere applicata prevedendo che ciascun avvocato interessato, dovrà depositare, con atto separato, l'istanza di trattazione urgente in via telematica, che sarà sottoposta all'attenzione del giudice competente dalla cancelleria, che qualora ritenesse di accoglierla ravvisando l'urgenza, potrà fissare la comparizione delle parti – indicando l'orario per evitare assembramenti – ovvero assegnare termini per contraddittorio scritto (note e repliche), al fine di contenere l'accesso nelle aule giudiziarie.

SETTORE CIVILE ORDINARIO E SETTORE LAVORO

Tutti i procedimenti monocratici e collegiali fissati dall'8.3.2020 al 22.3.2022, diversi da quelli indicati nell'art.2, comma 2, lettera g), DL 11/2020 (compresi i procedimenti urgenti non contemplati nella norma e le udienze di escussione testi) sono rinviati d'ufficio con comunicazione pec da inviare agli avvocati a cura della cancelleria e verranno trattati in udienze che saranno indicate dal presidente del collegio o da ciascun magistrato assegnatario del fascicolo secondo il

carico di ruolo.

Nella individuazione della data del rinvio, ciascun magistrato dovrà fissare con priorità i procedimenti connotati da urgenza (per es. procedimenti cautelari -quali 700 c.p.c. possessorie-, e nel lavoro c.d. "rito Fornero", licenziamenti) e quelli ultra-triennali, con possibilità, qualora il carico del ruolo non dovesse consentire la trattazione entro la prima udienza utile, di differire le cause già fissate che non abbiano pari connotazione di urgenza e siano di più recente iscrizione al ruolo.

I procedimenti per convalida di sfratto dovranno essere differiti con criteri di priorità.

Nella fissazione delle cause dovranno considerarsi le disposizioni già dettate dal Presidente del Tribunale per evitare l'assembramento dell'utenza e degli avvocati, curando l'indicazione oraria dell'udienza.

SETTORE FAMIGLIA

Il D.L. n.11/2019 prevede espressamente la trattazione dei procedimenti ex art. 342 bis c.c. (ordini di protezione contro gli abusi familiari), e i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il D.L. n.11/2009 dispone il rinvio delle udienze ad eccezione di quelle indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), tra cui "le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità". Deve ritenersi che ratio della disposizione sia consentire la rapida adozione di un provvedimento giudiziale di determinazione del contributo al mantenimento o dell'assegno alimentare per prole, coniugi, parenti o affini, nei casi in cui lo stesso non sia stato precedentemente determinato.

Pertanto dovranno essere trattate le seguenti cause:

- udienze presidenziale di separazione;
- procedimenti camerali aventi ad oggetto la prima determinazione del contributo per il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;
- procedimenti ex art. 433 c.c. (qualora non sia stato adottato assegno provvisorio ex art. 446 c.c.);
- procedimenti ex art. 316-bis, c.c..

Saranno rinviati tutti i procedimenti in cui il contributo alimentare sia stato già determinato (quali ad esempio: cause di divorzio, anche in fase presidenziale; procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, o di modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori del matrimonio, o di modifica dell'assegno alimentare), salva richiesta di trattazione urgente (cfr. supra) rimessa alla valutazione del giudice competente.

Le udienze relative ai procedimenti di separazioni consensuali, divorzi giudiziali e congiunti, i ricorsi congiunti, le modifiche delle condizioni di separazione, divorzio e le modifiche di provvedimenti relativi a coppie di fatto già fissate nel periodo 9/3/2020 e 22/3/2020 verranno differire a data successiva secondo provvedimenti redatti da ciascun magistrato competente, con comunicazione della data di rinvio a cura della Cancelleria, assicurandone la fissazione con criteri di priorità.

Parimenti, verranno rinviate d'ufficio tutte le udienze istruttorie, di escussione testi e di audizione di minori a data successiva al 31/5/2020, con comunicazione della data di rinvio a cura della Cancelleria.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

Gli esami domiciliari, le convocazioni giudice tutelare (es.: nomina, sostituzione tutore, rendiconto) fissati dall'8.3.2020 al 22.3.2020 sono rinviati d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate da ciascun magistrato secondo il carico di ruolo temperando la esigenza ed urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Nei casi di urgenza il GT potrà nominare amministratore di sostegno provvisorio che verrà immesso nei poteri con decreto di nomina emesso dal GT in forma telematica, con differimento della udienza di celebrazione del giuramento a data successiva al 31 maggio 2020.

Saranno trattati i TSO e i procedimenti ex 12 l.n. 194/1978, come previsto nel DL n.11/2020.

Si propone di invitare l'utenza priva di difensore (per esempio con appositi cartelli affissi all'ingresso del Tribunale, ovvero con volantini da far distribuire all'ingresso) a richiedere appuntamento per la cancelleria con invio di istanza da inoltrare tramite e-mail ovvero comunicazione telefonica, in modo da poter scaglionare per giorno e per ora gli accessi in cancelleria ed evitare assembramenti. Parimenti per gli avvocati l'accesso alla cancelleria dovrà avvenire nei soli casi d'urgenza e previa prenotazione telematica o telefonica curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi stabiliti dal funzionario di cancelleria.

Si propone il rinvio a data successiva al 22 marzo 2020 di tutte le attività di competenza del funzionario di cancelleria VG implicanti ricevimento di persone quali gli atti di accettazione e rinuncia all'eredità, atti notori, asseverazioni di perizie e traduzioni.

SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARE e MOBILIARE

Per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020 con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliari ciascun magistrato comunicherà alla cancelleria, almeno 24 ore prima della data di udienza, il rinvio di tutte le cause fissate a periodo successivo al 22.03.2020, secondo il calendario che ogni magistrato avrà cura di predisporre.

Con riferimento alle attività di vendita e in generale alle attività tutte degli ausiliari del g.e., non espressamente disciplinate dal d.l., considerato che quelle di vendita sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.), pertanto da rinviare in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1 del d.l., con conseguente e necessaria sospensione di tutte le attività degli ausiliari connesse in ogni caso alle udienze dinanzi al g.e. o di vendita dinanzi al professionista delegato, ritenuta altresì la necessità di disporre la sospensione dello svolgimento di attività che possono comportare pericolo di contagio, sono sospesi immediatamente e fino a nuova disposizione (con cui si regolerà il successivo periodo dal 23.03.2020 al 31.05.2020 oggetto del d.l.):

- gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati, salvo casi di eccezionale e straordinaria urgenza da sottoporsi preventivamente al vaglio del GE;
- le visite dei custodi agli immobili pignorati;

- l'attuazione degli ordini di liberazione;

- tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differiti a data, da stabilirsi a cura del professionista delegato, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte. Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.

SETTORE FALLIMENTARE

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, a date che saranno indicate alla cancelleria dal magistrato assegnatario, con trattazione anche in data anteriore al 31 maggio 2020 laddove vi sia istanza di trattazione urgente da parte del curatore o della parte interessata.

Le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, fissate nel periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso) sono differite a data, da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successiva al 31 maggio 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte, tanto ex art. 108 l. fall. per ragioni d'urgenza con onere di comunicazione e pubblicità sui siti già indicati di cui all'ordinanza di vendita o all'avviso di vendita ex art. 107 l. fall.. Pertanto:

a) in ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;

b) in relazione a tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, il professionista delegato procederà tempestivamente all'effettuazione della pubblicità di cui all'ordinanza di vendita in relazione alla nuova data fissata, con pubblicazione sui siti internet indicati in ordinanza dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita;

- è sospeso, per il periodo dal 9.03.2020 al 22.03.2020 (incluso), il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 23.03.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni;

- sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo; i curatori ed i delegati sono invitati a custodire le buste già pervenute; sono sospesi i termini per il deposito del saldo prezzo e per lo sgombero degli immobili, le vendite nei giudizi di divisione seguono le modalità di cui sopra.

I termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall. e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall. sono sospesi. Sono parimenti sospesi i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.

Sono sospesi sino al 22 marzo 2020 i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. - salva l'ipotesi di pendenza di procedure prefallimentari - nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi a cura dei GD.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai GD tramite consolle o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail etc...).

L'accesso alla cancelleria fallimentare dovrà avvenire nei soli casi d'urgenza, non risolvibili per via telematica o telefonica, e previa prenotazione telematica o telefonica curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi stabiliti dal funzionario di cancelleria.

Settore penale

Le udienze indifferibili, per la presenza di imputati detenuti o per essere stati emessi provvedimenti cautelari anche di carattere reale, dovranno essere tenute con le seguenti modalità:

- celebrazione a porte chiuse, per ragioni di emergenza sanitaria;
- all'interno dell'aula di udienza dovrà essere assicurata la distanza di almeno un metro tra i soggetti presenti;
- nei corridoi dovranno essere evitati assembramenti di persone.

Poiché questo Ufficio non dispone di impianti per la videoconferenza (la richiesta è stata approvata nell'aprile 2019 ma sinora il Ministero non ha provveduto a dotare l'ufficio degli impianti necessari), i processi a carico di detenuti potranno essere celebrati avvalendosi, all'occorrenza, di *"...collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis dispos. att. c.p.p..."*.

Nessuna disposizione è stata sinora impartita in ordine ai collegamenti da remoto utilizzabili e rimane l'esigenza di garantire sempre e comunque - pena la violazione del diritto alla difesa e le nullità che ne possono derivare - il rispetto delle previsioni contenute ai commi 3 art. 146 bis (necessità di assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo) e 4 art. 146 bis (conversazioni riservate tra imputato e difensore o tra questi ed il sostituto presente presso la struttura carceraria).

Delle modalità di tenuta dell'udienza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale.

Le udienze indifferibili per la necessità di assumere prove non rinviabili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. - previa dichiarazione di urgenza quando vi sia la richiesta di parte - dovranno essere tenute con le seguenti modalità:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ha condiviso le scelte organizzative ed operative.

A causa del protrarsi della emergenza epidemiologica, il termine finale - entro il quale procedere ai rinvii di ufficio sopra ricordati - è stato differito dal 22\3\2020 al 15\4\20; il provvedimento richiamato deve quindi considerarsi esteso a tutto l'arco temporale attualmente previsto per legge (9 marzo - 15 aprile 2020).

Con l'emanazione del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, l'arco temporale risulta infine compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, entro il quale dovranno però essere trattati i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 codice procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (dunque procedimenti nei quali i termini cautelari vengano in scadenza fino all'11 novembre 2020).

Dopo l'adozione del provvedimento, sono stati recepiti gli strumenti telematici messi a disposizione degli uffici giudiziari dal Ministero della Giustizia e, sempre previe intese con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono state tenute da remoto

nel settore civile:

le udienze relative ai procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), DL n. 18/2020, connotati da urgenza, con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni e con adozione fuori udienza dei provvedimenti del

-
- celebrazione a porte chiuse, per ragioni di emergenza sanitaria;
 - all'interno dell'aula di udienza dovrà essere assicurata la distanza di almeno un metro tra i soggetti presenti;
 - nei corridoi dovranno essere evitati assembramenti di persone.

Udienze differibili

Per i procedimenti che non rientrano nelle eccezioni sopra elencate, i rinvii a data successiva al 22 marzo 2020 saranno effettuati d'ufficio, ex art. 1 del decreto, con provvedimento fuori udienza e successiva comunicazione, a tutte le parti, a cura della cancelleria.

Nel determinare le date dei rinvii, si dovrà assicurare la fissazione a breve per i processi a trattazione prioritaria (individuati in base ai criteri tabellari) e per i processi ultra-triennali.

Disposizioni relative ai servizi di cancelleria

Non si ritiene opportuno limitare l'orario di accesso alle cancellerie potendo tale misura determinare un sovraffollamento negli orari ristretti di apertura al pubblico, così creando un effetto opposto a quello che si intende conseguire.

Fermi restando gli attuali orari di apertura e chiusura :

- l'accesso alle cancellerie è consentito solo per lo svolgimento di atti urgenti ed indifferibili;
- i responsabili dei vari settori, il dirigente dell'Ufficio Nep e i funzionari addetti agli Uffici del Giudice di Pace predisporranno servizi di prenotazione telefonica/telematica per l'accesso ai servizi, favorendo lo scambio di informazioni a mezzo telefono, pec, o posta elettronica ordinaria e scaglionando il ricevimento dell'utenza ad orari fissi;
- il deposito degli atti e delle istanze, per i quali non vi è obbligo di deposito telematico, dovrà avvenire per via telematica nel settore civile;
- nel settore penale è consentito il deposito cartaceo di atti indifferibili (atti che vengano a scadenza nel periodo 9-22 marzo 2020).

Nella ricezione degli atti rimane ferma la necessità di assicurare la distanza di almeno un metro tra i soggetti che interloquiscono e la necessità che il personale di cancelleria comunichi attraverso i pannelli di protezione, di recente installati per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

I soggetti citati per la comparizione in udienze già fissate nel periodo 9 - 22 marzo (parti, testimoni, periti) non avranno accesso agli uffici giudiziari, stante il rinvio di ufficio dei procedimenti stessi, rinvio del quale riceveranno comunicazioni dalle cancellerie.

L'accesso agli uffici giudiziari sarà consentito solo per parti, testimoni, periti citati a comparire nei processi esclusi dai rinvii di ufficio: le cancellerie provvederanno a comunicare al personale addetto alla vigilanza i processi urgenti in relazione ai quali è consentito l'accesso.

Mantengono la loro validità tutte le disposizioni già in precedenza impartite in tema di cautele igieniche.

giudice o del collegio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 7 , lettera h, DL citato.

Gli avvocati delle parti hanno prestato piena adesione alle indicate modalità di tenuta dell'udienza, non formulando alcuna eccezione.

A titolo esemplificativo sono stati adottati provvedimenti urgenti in materia di diritto di famiglia e fallimentare, all'esito di camere di consiglio con collegamento da remoto tra i componenti del Collegio.

nel settore penale:

le udienze di convalida dell'arresto e del fermo

i giudizi direttissimi

i processi a carico di imputati detenuti, in caso di richiesta di trattazione nel periodo di sospensione, o comunque di imputati soggetti a misura cautelare, personale (anche non detentiva) e reale.

Nel settore penale, in particolare, si è prestata attenzione alle indicazioni contenute nel provvedimento emanato dal Direttore del DOG il 21.3.2020, secondo il quale *"...Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento (Skype for Business e Teams), laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità".*

Non disponendo l'Ufficio degli strumenti tecnici per procedere ai collegamenti in video conferenza, sono state dettate disposizioni in ordine alla tenuta delle udienze con i collegamenti da remoto, per evitare che il necessitato ricorso alle tecnologie approntate in emergenza possa determinare violazioni del diritto alla difesa e conseguenti nullità, eccepibili nelle successive fasi dei giudizi ²(v. in nota, n. 2).

² ***Il Presidente del Tribunale***

Visto il decreto legge n. 11 dell' 8\3\2020, con il quale sono state dettate norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus;

considerato che in detto decreto è stato, in particolare, previsto che *"....la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271...."*;

Visto il provvedimento 10 marzo 2020, emesso dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati) ad integrazione del decreto legge n. 11\2020;

Rilevato che le ***udienze indifferibili relative a soggetti detenuti*** non potranno essere celebrate presso questo Ufficio

mediante videoconferenza, mancando le attrezzature tecniche necessarie (la richiesta rivolta da questo Ufficio al Ministero risulta approvata sin dall'aprile 2019 ma sinora il Ministero non ha provveduto a dotare l'ufficio degli impianti necessari);

Considerato che nel provvedimento ministeriale si dispone che, in alternativa alla videoconferenza, *"...possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento (Skype for Business e Teams) laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità...."*

Considerato che le garanzie difensive stabilite ai commi 3, 4 e 5 art. 146 bis dispos. att. c.p.p non sembrano rinunciabili, essendo direttamente attinenti all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che non appare praticabile la soluzione di utilizzare gli impianti di video-conferenza esistenti presso il Tribunale di Perugia, per le seguenti ragioni:

Perugia dista circa 80 Km da Terni;

l'utilizzo degli impianti di video-conferenza dovrebbero essere condivisi e concordati con i magistrati di quell'ufficio;

i trasferimenti a Perugia dovrebbero avvenire impiegando i soli 2 autisti disponibili (naturalmente nella fascia oraria dello svolgimento dell'attività lavorativa) ed utilizzando le due autovetture a disposizione del Tribunale di Terni, due Fiat Punto di non recente immatricolazione;

lo spostamento in macchina, da Terni a Perugia e viceversa, porrebbe i soggetti interessati (magistrato, autista e cancelliere) nella condizione di trovarsi a stretto contatto durante il viaggio di andata (oltre un'ora) e di ritorno (oltre un'ora), con possibili pericoli di contagio tra loro e con il personale presente presso gli uffici giudiziari di Perugia

OSSERVA

Poiché i magistrati di questo Ufficio non dispongono di impianti per la videoconferenza, essi debbono (e non *"possono..."*) fare ricorso ai collegamenti da remoto per assicurare la tenuta delle udienze in tutti i casi in cui ciò sia necessario (in sintesi: convalide arresti e fermi; scadenza dei termini cautelari nel periodo di sospensione; processi a carico di detenuti che ne facciano richiesta).

Nell'utilizzo dei collegamenti da remoto rimane l'esigenza di garantire sempre e comunque - pena la violazione del diritto alla difesa e le nullità che ne possono derivare - il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 146 bis dispos. att. c.p.p., ed in particolare nei commi 3 (necessità di assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo), 4 (conversazioni riservate tra imputato e difensore o tra questi ed il sostituto presente presso la struttura carceraria) e 5 (equiparazione all'aula di udienza del luogo dove l'imputato si collega in videoconferenza).

Non è possibile effettuare alcuna valutazione preventiva circa la sussistenza dell'esigenza di *"...fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore..."* poiché, come è evidente, l'esigenza di colloqui riservati può sorgere in qualunque momento nel corso dell'udienza: ciò è così vero che l'art. 146 bis prevede al comma 4, ed in via generale, la possibilità di colloqui riservati *"per mezzo di strumenti tecnici idonei..."* (solitamente le linee telefoniche tra l'aula di udienza e gli istituti penitenziari).

Altrettanto imprescindibile è la necessità di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza ed il singolo detenuto o la pluralità di detenuti interessati al processo, al fine di rendere effettiva la partecipazione al dibattimento.

Il mancato rispetto delle previsioni indicate determinerebbe, come detto, la violazione di precisi diritti della difesa.

Posto che questo ufficio si trova nella necessità - e non nella mera eventualità - di utilizzare i collegamenti da remoto con *"...i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione..."* ovvero Skype for Business e Teams, occorre dettare le seguenti disposizioni integrative, nel rispetto dei diritti della difesa ed in conformità con quanto disposto dall'art. 146 bis dispos. att. c.p.p.

1. Nei casi di udienze indifferibili, i collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto o gli istituti penitenziari saranno effettuati utilizzando i programmi sopra indicati.

2. Il giudice che procede (art. 146 bis comma 2) dovrà dare comunicazione alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza, sia pure nella forma specifica del programma utilizzato.

3. Nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente, anche per l'esame dell'imputato, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti da lui riferiti - al fine di attestare l'identità dell'imputato e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis (l'assenza di ausiliario del giudice per l'esame dell'imputato non rende invalido l'atto, come precisata da Cassazione sezione 1 sentenza 25662 del 25/5/2004).

4. Qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati, utilizzando i programmi sopra indicati, più collegamenti in remoto, al fine di garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo.

5. Qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni, che saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o, in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice: in tal caso, parimenti dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata.

Delle modalità di tenuta dell'udienza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale

Si è poi provveduto a regolamentare le modalità di *svolgimento del lavoro del personale amministrativo*, in conformità con l'esigenza primaria di garantire il diritto alla salute - evitando situazioni di contiguità fisica foriere di possibili contagi - e, nel contempo, la continuità dell'attività giudiziaria in relazione alle attività indifferibili ed alle attività lavorative che, comunque, possono essere svolte dal domicilio del lavoratore.

Il complesso delle disposizioni adottate è stato finalizzato anche al tentativo di contenere i danni sull'andamento dell'ufficio giudiziario, che comunque deriveranno dal periodo di sospensione forzata della ordinaria attività ³.

³ *Il Presidente del Tribunale*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 con il quale si prevede per le pubbliche amministrazioni - fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione della emergenza - lo svolgimento in via ordinaria, in forma agile, delle prestazioni lavorative;

Vista la direttiva n. 2 in data 12\3\2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta a favorire il c.d. "lavoro agile" nel contesto dell'emergenza Coronavirus;

Considerato che per lavoro agile debbono intendersi modalità di prestazione dell'attività lavorativa delocalizzate, tali cioè da non postulare la costante presenza fisica nella sede di lavoro;

Vista la Direttiva del Ministero della Giustizia in data 16 marzo 2020, destinata a regolamentare la stessa materia;

Attesa la necessità di dettare misure organizzative adeguate al contenimento della pandemia da coronavirus assicurando, in primo luogo, l'espletamento dei servizi essenziali al funzionamento del Tribunale in relazione alle attività urgenti - e per questo indifferibili - che gli uffici giudiziari sono tenuti ad assicurare sia nel settore civile che nel settore penale;

Considerato che, con riferimento a detti atti urgenti, questo Presidente è già intervenuto con il provvedimento in data 9 marzo 2020, in tema di individuazione degli atti urgenti nei settori civile e penale, e con l'ulteriore provvedimento in data 10 marzo 2020 in tema di utilizzo di sistemi da remoto per la tenuta delle udienze penali a carico di imputati detenuti (provvedimenti che si allegano);

Considerato che, in relazione alle attività urgenti, rimangono fermi gli accordi già intercorsi con il personale amministrativo per assicurare la presenza in ufficio necessaria e funzionale all'espletamento degli atti in questione (in sintesi, costituzione di appositi presidi, nei vari settori);

Viste le istanze del personale amministrativo e dalle loro rappresentanze sindacali in tema di lavoro agile, istanze presentate sia per le vie brevi sia nel corso della riunione appositamente tenutasi presso il Tribunale il 12 marzo 2020;

Tenuto conto delle preoccupazioni manifestate in tema di tutela della salute e della necessità di ridurre, nel rispetto di tale esigenza, l'accesso del personale amministrativo agli uffici giudiziari;

Preso atto della disponibilità ad individuare, in modo responsabile, forme di organizzazione del lavoro - ulteriori rispetto alla prestazione dei servizi indifferibili - volte a consentire, sia pure con nuove modalità, una continuità nel lavoro amministrativo, anche al fine di contenere i danni innegabilmente derivanti dal complessivo rallentamento dell'attività nello specifico settore;

Considerato che, pur in presenza di limiti oggettivi per prestazioni lavorative in forma "agile" nel settore giustizia (per ragioni essenzialmente riconducibili a scelte di sicurezza informatica) è doveroso adottare provvedimenti che tutelino in via primaria la salute del lavoratore, consentendo il distanziamento personale indispensabile per contrastare il diffondersi della malattia, e che assicurino nel contempo il mantenimento di una decorosa performance del settore, soprattutto in vista del prevedibile sovraccarico di lavoro che verrà a determinarsi con la ripresa dell'ordinaria attività lavorativa;

Preso atto, nello specifico, dei progetti presentati dai responsabili degli uffici/cancellerie sotto indicate, che, al momento, prevedono un'organizzazione del lavoro per la settimana in corso 16 - 22 marzo 2020:

- Civile Ordinario - Volontaria - Lavoro
- Fallimentare
- Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
- Cancelleria Gip/GUP
- Cancelleria del dibattimento
- Ufficio Spese di Giustizia e Recupero crediti
- Ufficio Corpi di Reato (Mod. 41, Mod. 42 e FUG)
- Segreteria amministrativa
- Uffici del Giudice di pace di Terni
- Ufficio NEP

Considerato che i progetti sono basati, come da accordi assunti nella riunione del 12 marzo 2020, sui seguenti presupposti di ordine generale:

1) I responsabili degli uffici/cancellerie predisporranno settimanalmente un turno per lo svolgimento delle attività da svolgere "in presenza", provvederanno, sempre settimanalmente, alla assegnazione di specifici obiettivi, concreti e misurabili; con la stessa cadenza ne verificheranno l'attuazione, controllando i risultati conseguiti e dandone atto con relazione, del pari settimanale.

Con il provvedimento in questione è stato assicurato un presidio giornaliero presso gli uffici di cancelleria, nei vari settori, sia per consentire il deposito telematico dei provvedimenti e curare gli adempimenti urgenti sia per consentire, in modo adeguato, l'accesso dell'utenza alle cancellerie (in forma telefonica o telematica per le richieste di informazioni; previa prenotazione telefonica o telematica e successivo accesso regolamentato per fasce orarie, nei casi in cui la presenza in cancelleria sia indispensabile) mentre non si è ritenuto di restringere l'orario di accesso alle cancellerie, valutando tale misura foriera di possibili, pericolosi assembramenti.

Poiché, allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale, sono state specificamente concordate con i direttori delle varie cancellerie le attività esperibili dai dipendenti a domicilio e sono stati previsti, tramite resoconti settimanali da redigersi a cura dei predetti dirigenti, gli strumenti di verifica, qualitativa e quantitativa, dell'attività svolta, per rendere effettivo e non solo formale lo svolgimento del lavoro in forma agile.

Sia per i magistrati addetti all'ufficio che per il personale amministrativo sono stati concordati piani di recupero, nel periodo interessato dall'emergenza (9 marzo – 15 aprile 2020), del congedo ordinario relativo all'anno 2019, per evitare ricadute dei periodi pregressi di congedo sulla ripresa dell'attività ordinaria.

Si segnala però che i piani di recupero ferie pregresse debbono tenere conto delle ridotte dimensioni dell'ufficio sicché non è possibile ipotizzare assenze prolungate, che metterebbero a repentaglio le stesse attività urgenti (in particolare, l'ufficio Gip\Gup è composto da soli 2 magistrati ed il settore penale dibattimentale, collegiale e monocratico, è composto da soli 4 magistrati; analogamente per il settore civile occorre assicurare, a fronte di un ridotto numero di magistrati in organico, la presenza di magistrati specializzati nei diversi settori in cui sono tabellarmente distribuite le competenze: civile ordinario, famiglia, tutelare, fallimentare, esecuzioni immobiliari,

2) E' assicurata la possibilità di svolgimento del lavoro in sede diversa da quella di assegnazione e precisamente la sede di Orvieto, ufficio del Giudice di Pace, per i dipendenti Valentini Francesca, Franconiero Lucia e Greppellino Mariangela, anche al fine di evitare il loro spostamento quotidiano dal luogo di residenza (Orvieto) al Tribunale di Terni;

3) Saranno utilizzati i collegamenti da remoto, per gli applicativi Script@, SIAMM e SICOGE, per i dipendenti Petrini Paola, Argenti Teresa, De Angelis Cristiana, Pompei Carla, Bertini Silvia, Migozzi Emanuela, Barnocchi Maria Letizia, Cervone Giovanni, D'Amata Maria, Gioia Paola e Silvestrini Oriana, nei limiti del possibile e secondo le indicazioni contenute nei progetti presentati per i singoli settori;

Alla luce della nota del Ministero della Giustizia 16/4/2020 n° 52290.U, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica:

1) dovranno essere utilizzate, nel periodo temporale dell'emergenza, tutte le ore lavorative spettanti a titolo di riposo compensativo;

2) dovrà essere predisposta tempestivamente, entro il 19/3/2020, la programmazione delle ferie residue dell'anno 2019 da fruire improrogabilmente entro la data del 30/04/2020, così come ribadito nella Direttiva del Ministero della Giustizia di cui sopra; le ferie residue dovranno essere utilizzate, in larga parte, nel periodo di sospensione delle attività di udienza anche tenendo conto che alla ripresa dell'attività ed a causa dell'ispezione ordinaria che interessa questo Tribunale (allo stato sospesa) sarà necessario un maggior impegno lavorativo, incompatibile con il godimento delle ferie residue; in difetto di una programmazione non compatibile con il regolare svolgimento dell'attività si procederà all'assegnazione d'ufficio dei giorni di congedo (vedi Nota M.G. 16/4/2020).

P.Q.M.

Lo svolgimento dell'attività di lavoro amministrativo nel suo complesso - in presenza e in forma di lavoro agile - sarà espletata in conformità con le regole dettate nel presente provvedimento ed in conformità con le previsioni contenute nei progetti allegati

lavoro).

LA SECONDA FASE è quella che riguarda, allo stato, il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, sempre che non intervengano ulteriori provvedimenti derivanti dall'emergenza sanitaria (ed in tal caso il presente provvedimento dovrà intendersi riferito ai diversi periodi temporali eventualmente determinati).

Per tale fase è necessario predisporre linee organizzative dell'attività giurisdizionale che - alle condizioni di legge (consultazione con l'autorità sanitaria e l'Ordine degli Avvocati; intese con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale ed interlocuzioni con i magistrati dell'ufficio) - pare adeguato organizzare secondo le direttrici che seguono.

Si dà atto che le consultazioni con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono state già effettuate nella fase di elaborazione del presente provvedimento e che vi è stato il consenso del predetto ordine rispetto alle misure in via di adozione.

SETTORE CIVILE

Secondo quanto segnalato dal Presidente della Sezione civile, la trattazione delle udienze avverrà secondo le modalità di seguito indicate.

Il comma 6, dell'art. 83, DL n. 18/2020 prevede l'adozione di misure organizzative per la gestione dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio (termine così prorogato dall'art. 36 del DL n. 23/2020) e il 30 giugno 2020 (ovvero il diverso termine che potrà essere individuato con norma primaria, qualora dovesse permanere l'emergenza sanitaria), ferma la disciplina dei procedimenti per i quali non si applica sospensione delle udienze civili di cui all'art. 83, comma 3, let.a) del DL n.18/2020.

Il comma 7, dell'art. 83, DL n. 18/2020, per l'adozione di tali misure oltre a stabilire disposizioni di portata generale, che prevedono la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti (lettera a), con limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici (lettera b), e regolamentazione dell'accesso ai servizi, (lettera c), quanto alle disposizioni di specifico interesse per la trattazione dei procedimenti e delle udienze civili dispone:

alla lettera d): l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

alla lettera f): la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono

la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

alla lettera g): la previsione della possibilità di rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3, lett. a);

alla lettera h): lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Applicando le disposizioni normative sarà possibile, trattare le udienze civili:

- mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), DL n.18/2020, individuata nel prosieguo come “UDIENZA CON SCAMBIO NOTE”);
- mediante collegamenti da remoto (ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), DL n.18/2020 individuata nel prosieguo come “UDIENZA DA REMOTO”);
- mediante la trattazione tradizionale con udienza in presentia (modalità residuale in considerazione della necessità di limitare l'accesso al Tribunale)

Per le udienze per le quali non sarà possibile accedere alle descritte modalità di trattazione dovrà essere disposto rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.

Nella fase di sospensione delle udienze (dal 15 aprile all'11 maggio 2020 – considerato il nuovo termine contenuto nel DL n.23/2020) qualora con riferimento ad udienze già fissate nel periodo indicato, venga proposta, entro 5 giorni dalla data dell'udienza, istanza congiunta dei difensori delle parti di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. a), con le modalità di trattazione dell'udienza con scambio note o da remoto, i magistrati della sezione si impegneranno ad accogliere l'istanza al fine di garantire rapida risposta di giustizia. La presente proposta è stata espressamente concertata con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica.

Premesso che dovrà essere trattato il maggior numero di procedimenti possibile, deve comunque rilevarsi la necessità di garantire al singolo magistrato assegnatario del fascicolo, nel rispetto dell'autonomia della funzione giudiziaria e di motivate esigenze dell'utenza, la possibilità di rinviare, anche nel periodo successivo all'11 maggio 2020 fino al termine dell'emergenza, la trattazione del procedimento in presenza di istanza congiunta delle parti, ovvero di istanza di una sola parte motivata

su documentate ragioni di salute (si pensi a difficoltà di salute della parte o del difensore o all'età avanzata della parte, la cui presenza sia necessaria, o qualora la parte per uno dei motivi indicati non sia in grado di presenziare neppure da remoto); in queste ipotesi sarà richiesto il deposito di idonea documentazione a sostegno dell'istanza al fine di disincentivare condotte dilatorie.

Ulteriore giustificato motivo di rinvio delle udienze fissate dal 12 maggio 2020 al termine dell'emergenza, potrà essere individuato nell'inadeguatezza dei mezzi; in particolare si segnala che alcuni magistrati onorari hanno a disposizione vetuste dotazioni informatiche e non sono stati nella possibilità, in considerazione delle ulteriori attività lavorative o professionali svolte, di seguire nel periodo c.d. cuscinetto (dal 9 marzo all'attualità) idonea formazione; per i giudici di pace (ferma la necessità di trattare procedimenti, per i quali non si applica la sospensione delle udienze civili, di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) del DL n.18/2020), la mancanza del processo civile telematico (PCT) e la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente rendono particolarmente problematico lo svolgimento delle udienze da remoto e con scambio note.

In caso di rinvio dell'udienza, ciascun magistrato dovrà comunque garantire, nel rispetto del piano di gestione dei procedimenti civili, la rapida fissazione delle udienze dei procedimenti ultra-triennali nel periodo post emergenziale anche con ricorso a udienze straordinarie.

Al fine di garantire la massima ripresa dell'attività giudiziaria, si è convenuto con i magistrati della Sezione, con l'Ordine degli Avvocati di Terni e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale, di applicare un'interpretazione estensiva delle disposizioni richiamate e soprattutto di quelle che consentono la trattazione delle udienze civili con scambio note, modalità agevolata dal ricorso all'uso dell'applicativo consolle da parte della totalità dei magistrati togati assegnati alla Sezione civile. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale (per i procedimenti di cui agli art. 69 e 70 c.p.c.) hanno manifestato consenso all'applicazione estensiva della norma richiamata, non solo per le udienze nelle quali sia normativamente prevista la presenza dei soli difensori, ma anche nei casi in cui la presenza delle parti pur necessaria, non apporti alcun contenuto aggiuntivo rispetto alle richieste formulate negli atti introduttivi (per esempio nelle udienze presidenziali di separazione consensuale o di divorzio congiunto). La trattazione dell'udienza con scambio note potrà avvenire anche nei casi in cui sia prevista la presenza del CTU che, in quanto ausiliario del giudice, è iscritto nell'apposito albo, e ha diretto accesso al fascicolo telematico, con possibilità di depositare e scambiare note.

Quale ulteriore premessa occorre, altresì, evidenziare la necessità di assicurare massima collaborazione reciproca tra i magistrati e avvocati, nella gestione delle udienze da remoto che saranno tenute con le nuove modalità (applicativo TEAMS). A tal fine i magistrati togati ed onorari della Sezione civile, considerata la presenza di un ridotto presidio di cancelleria, si sono dichiarati disponibili a consentire interlocuzioni con i difensori, al momento dell'udienza da remoto, che permettano di superare le eventuali difficoltà che potrebbero emergere (con invio di e-mail o di comunicazione sulla chat di TEAMS etc.), secondo modalità che ciascun magistrato indicherà nel provvedimento con il quale sarà disposta l'udienza da remoto.

Al fine di agevolare il deposito da parte dei difensori e dei CCTTUU delle note o dei provvedimenti richiesti verranno inseriti sul sito istituzionale del Tribunale di Terni protocolli e appositi modelli per i diversi adempimenti, previa preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Avvocati. Proposte di protocollo elaborate anche in considerazione dei modelli approvati dal CSM e dal CNF sono allegate alla presente.

Si raccomanda il deposito di note scritte sintetiche, orientativamente costituite da una cartella, (carattere 12, interlinea 1,5, 25 righe), dovendo le stesse sostituire la sintetica verbalizzazione d'udienza, ciò oltre ad agevolare la lettura garantisce la tutela del principio del contraddittorio, in quanto note non sintetiche potrebbero violare il divieto di deposito di memorie non autorizzate. In caso di deposito di note non sintetiche il giudice sarà autorizzato ad invitare la parte a sintetizzare la nota.

Per la trattazione dei procedimenti civili sarà privilegiato lo svolgimento delle udienze con scambio note.

Nelle udienze per le quali sia espressamente richiesta la presenza delle parti si procederà mediante collegamento da remoto. Tutti i magistrati togati della Sezione civile di Terni, e parte di quelli onorari, hanno accesso all'applicativo TEAMS, che è stato scelto come modalità tecnica per tenere tali udienze.

Sono state effettuate simulazioni di udienze con collegamento telematico da remoto con la modalità TEAMS. I magistrati della Sezione civile hanno attivamente partecipato alle iniziative di formazione organizzate dal Ministero della giustizia o dal magistrato referente per l'innovazione nel settore civile del Tribunale, dr.ssa Ilaria Palmeri, della quale va apprezzata l'indiscussa competenza nell'uso degli strumenti informatici.

Alcune simulazioni di udienza monocratica e collegiale con la partecipazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Terni e di altri Avvocati sono state svolte in data 30 marzo 2020, con la partecipazione del Presidente della Sezione civile, del magistrato di riferimento dell'innovazione nel settore civile dr.ssa Ilaria Palmeri, e

della dr.ssa Marzia Di Bari. Il COA su richiesta dei magistrati della Sezione civile ha fornito un iniziale elenco di 48 Avvocati (poi aumentato di ulteriori 30 Avvocati) disponibili a partecipare a simulazioni di udienze da remoto, e sono in corso le simulazioni tra gli Avvocati indicati e tutti i magistrati togati della Sezione civile ed alcuni magistrato onorari.

Compiute tali premesse, appare opportuno indicare nei diversi procedimenti civili come verranno tenute le udienze, richiamando quanto alle modalità pratiche per la tenuta delle stesse con scambio note o da remoto lo schema di Protocollo allegato che verrà sottoposto all'approvazione del COA e ferma la discrezionalità per il singolo magistrato di disporre udienza da remoto nei casi in cui nelle presente linee guida sia prevista la trattazione con scambio note (per esempio in presenza di richiesta formulata in tal senso dai difensori delle parti).

PROCEDIMENTI DI CIVILE ORDINARIO

Nelle ipotesi di procedimenti in cui tutte le parti siano costituite:

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE:

Il giudice depositerà 10 giorni prima dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico provvedimento con il quale viene disposta la trattazione dell'udienza con scambio di note, verrà indicato termine di 5 giorni precedenti all'udienza per il deposito delle note, con espressa richiesta di inserire nelle note istanza per richiedere la comparizione personale delle parti. Qualora anche uno solo dei difensori, con istanza motivata, richieda la comparizione personale della parte, sarà fissata nuova udienza da tenersi con collegamento da remoto (TEAMS).

In mancanza di tale richiesta all'esito dell'udienza, che si terrà con scambio note, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c..

UDIENZA DI AMMISSIONE ISTANZE ISTRUTTORIE

Il giudice depositerà 10 giorni prima dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico, provvedimento con il quale viene disposta la trattazione dell'udienza con scambio di note, verrà indicato termine di 5 giorni precedenti all'udienza per il deposito delle note da parte dei difensori delle parti; all'esito verrà emesso provvedimento di ammissione delle prove ovvero disposta fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni.

UDIENZA PER INTERROGATORIO FORMALE

Tale udienza non può tenersi con scambio di note, e dovrà essere disposta udienza

con modalità di collegamento da remoto (TEAMS). Il giudice potrà disporre il rinvio dell'udienza al termine dell'emergenza epidemiologica. Solo in casi di motivata urgenza potrà essere disposta udienza nelle aule del Tribunale nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

UDIENZA DI ESCUSSIONE TESTI

Tale adempimento non potrà tenersi con le modalità indicate nel DL 18/2020, a causa dell'impossibilità di prevedere la presenza del teste in luogo diverso dalle aule dell'udienza non apparendo opportuna la presenza dei testimoni per l'escussione nello studio di uno dei difensori, né praticabile l'udienza da remoto con collegamento con il teste in luogo diverso dallo studio del difensore, in quanto ciò implicherebbe l'inoltro al teste dell'indirizzo della stanza virtuale del giudice e l'inoltro delle informazioni per il collegamento. Le udienze di escussione testi potranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (ovvero al termine dell'emergenza sanitaria), garantendo precedenza alle cause in ordine di anzianità di iscrizione a ruolo, con possibilità di fissare udienze straordinarie al termine del periodo emergenziale in particolare per l'escussione dei testi nelle cause ultratriennali. Solo in casi di motivata urgenza potrà essere disposta udienza di escussione testi nelle aule del Tribunale nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

UDIENZA DI NOMINA CTU; DI CHIARIMENTI AL CTU

PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

La nomina del CTU avverrà in udienza con scambio di note (modalità positivamente sperimentata già nel periodo cd cuscinetto per alcune urgenze).

Il giudice con il provvedimento depositato nel fascicolo telematico, con il quale disporrà la CTU, formulerà il relativo quesito provvedendo alla nomina del Consulente, disponendo che l'ausiliario depositi nel fascicolo telematico entro il termine indicato nota sottoscritta di accettazione dell'incarico contenente: la formulazione dell'impegno, la dichiarazione che non sussistono cause di astensione, la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali, con specificazione di assicurare qualora le operazioni dovessero iniziare prima del 30 giugno 2020 (o comunque nella vigenza della emergenza sanitaria) le misure per il contenimento del contagio, la richiesta di eventuale acconto (secondo modello ALLEGATO). Il Giudice fisserà termine, anteriore alla udienza, entro il quale le parti possono formulare osservazioni sul quesito formulato, riservandosi all'esito. All'esito del termine per il deposito delle note, all'udienza "virtuale", verificata la regolarità dell'accettazione dell'incarico da

parte del CTU e dell'impegno dallo stesso formulato, valutate le eventuali osservazioni delle parti, verrà determinato l'acconto e verranno indicati i termini per il deposito della proposta di CTU alle parti e per le osservazioni e repliche del CTU, con fissazione dell'udienza per la prosecuzione del procedimento. La data dell'inizio delle operazioni peritali laddove il CTU non sia in grado di garantire il rispetto delle norme anti contagio verrà fissato al termine della emergenza sanitaria.

Analoghe modalità di udienza con scambio note potranno essere seguite per gli accertamenti tecnici preventivi di cui all'art. 696 c.p.c..

UDIENZE PER ANALISI DOCUMENTI O PER ESAME CTU

Le udienze eventualmente fissate per l'esame della CTU (o per chiarimenti al CTU), ovvero per l'esito di ordini di esibizione, o per esame di altra documentazione (si pensi alle relazioni dei servizio sociali nei procedimento di famiglia) potranno svolgersi con scambio note.

UDIENZE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Le udienze di precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante scambio note, nelle quali i difensori delle parti preciseranno le rispettive conclusioni possibilmente richiamandosi a quelle indicati negli atti (per esempio atto introduttivo ovvero memoria ex art. 183, VI comma n.1), chiedendo ovvero rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..

Tale modalità di svolgimento dell'udienza sarà seguita anche nelle cause con riserva di collegialità (ex art. 50 bis c.p.c.).

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES c.p.c.

La discussione orale dove fissata potrà essere tenuta con scambio note (ed eventuali repliche) difensive da depositare nel termine assegnato dal giudice con provvedimento emesso prima dell'udienza. All'esito dell' "udienza virtuale" il giudice provvederà con decisione da depositare nel fascicolo telematico nel giorno dell'udienza.

UDIENZE EX ART. 309 C.P.C.

In caso di mancata comparizione all'udienza e di rinvio ex art. 309 o 181 c.p.c. si procederà con la modalità dello scambio note, specificando nel provvedimento di rinvio che il mancato deposito delle note, nel termine assegnato, sarà valutato come mancata comparizione all'udienza con conseguente dichiarazione di estinzione del

giudizio. Qualora entro le 12,30 del giorno fissato per l'udienza ex art. 309 o 181 c.p.c. non saranno pervenute note delle parti, il cancelliere inserirà annotazione di mancato deposito delle note per la trattazione dell'udienza ed il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio.

PROCEDIMENTI CIVILI CON PARTE NON COSTITUITA

Le disposizioni che seguono si applicheranno per i procedimenti di cognizione ordinaria, ex art. 702 bis cpc, e cautelari.

Nell'ipotesi in cui una delle parti non sia costituita poiché la costituzione ai sensi dell'art. 83, comma 11, DL n.18/2020 può avvenire solo con modalità telematica, il provvedimento del giudice verrà emesso, nel giorno fissato per l'udienza, solo in tarda mattinata (orientativamente dopo le ore 12.30) in modo da consentire alla cancelleria di garantire la visibilità nel fascicolo telematico dell'eventuale costituzione avvenuta il giorno dell'udienza. Sarà cura della cancelleria verificare il giorno dell'udienza le eventuali costituzioni pervenute, avvertendo anche telefonicamente il giudice.

In questa ipotesi, ovvero nella ipotesi in cui il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine assegnato per lo scambio delle note, verrà fissata ulteriore udienza, nella settimana successiva, concedendo alla sola parte tempestivamente costituita termine per deposito di note per prendere posizioni sulle difese della controparte tardivamente costituitasi.

Qualora la costituzione telematica del convenuto avvenga dopo l'orario fissato per l'udienza verrà dichiarata la contumacia della parte convenuta (per esempio nel caso di udienza fissata per le ore 10,30 la costituzione telematica del convenuto in orario successivo non sarà ritenuta tempestiva con conseguente dichiarazione di contumacia, revocabile alla successiva udienza).

PROCEDIMENTI SOMMARI DI COGNIZIONE (ex art. 702 bis c.p.c.)

Il procedimento sommario di cognizione è pienamente compatibile sia con udienza con scambio note sia con udienza da remoto; il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza indicherà la modalità da seguire. In caso di costituzione del convenuto nel giorno dell'udienza (da considerare tempestiva solo se avverrà entro l'orario fissato per l'udienza cfr. supra) verrà fissata ulteriore udienza, nella settimana successiva, o con scambio note (concedendo alla sola parte tempestivamente costituita termine per deposito di note per prendere posizioni sulle difese della controparte tardivamente costituitasi), ovvero fissando udienza da remoto (TEAMS).

PROCEDIMENTI CAUTELARI ANTE CAUSAM ART. 669 BIS E SS C.P.C. E POSSESSORI ART. 703 SS. CPC

Nei procedimenti cautelari e possessori il giudice potrà scegliere la modalità di trattazione (con scambio note, da remoto o con trattazione in udienza) anche in considerazione della urgenza e della materia trattata.

Nel caso di udienza con scambio note per i procedimenti di nuova iscrizione in considerazione dei termini bevi di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, saranno assegnati termini sfalsati fissando per il resistente un termine per la costituzione anteriore rispetto alla data dell'udienza e un ulteriore termine successivo a quello assegnato per la costituzione del resistente per il deposito di note per entrambe le parti. Qualora all'esito dell'udienza "virtuale" fissata per l'esame delle note il giudice ritenga potrà essere disposta ulteriore udienza da remoto (TEAMS) ad esempio per procedere al libero interrogatorio delle parti.

Qualora fosse necessario procedere ad attività istruttoria (con escussione di informatori) per la quale non è possibile l'utilizzo dell'udienza da remoto (cfr. supra udienza escussione testi) verrà fissata udienza "tradizionale" in *presentia* ovvero differita l'escussione al termine dell'emergenza (qualora il differimento si presenti compatibile con l'urgenza rilevata).

Per i procedimenti possessori valgono le medesime osservazioni, precisando che in questi procedimenti l'urgenza non è presunta *ex lege* e pertanto, in mancanza di concreta urgenza, potranno essere fissate udienze anche al termine del periodo di emergenza.

Qualora nel caso in cui sia stata disposta la trattazione dell'udienza con scambio note ed entro le 12,30 del giorno fissato per l'udienza non pervengano le note di alcuna parte, la cancelleria inserirà annotazione di mancato deposito delle note per la trattazione dell'udienza, ed il giudice dichiarerà l'estinzione del giudizio.

RECLAMI AL COLLEGIO

Per i reclami si ricorrerà ad udienza collegiale con scambio note, salva diversa determinazione del Collegio.

RITO LAVORO (DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I PROCEDIMENTI CHE RICHIAMANO TALE RITO, ad es. locazioni, opposizioni ordinanze ingiunzioni, privacy etc.)

Deve essere richiamato quanto sopra riportato per le udienze dei procedimenti civili

di conferimento CTU, ATP, esame documenti ed escussione testi, differenze possono rilevarsi per le seguenti udienze:

UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLE CAUSE RITO LAVORO – art.420 c.p.c.

Anche per le udienze ex art. 420 c.p.c. potrà essere disposta la trattazione con scambio di note. Il giudice depositerà 10 giorni prima dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico decreto con il quale viene disposta la trattazione dell'udienza con scambio di note, verrà indicato termine di 5 giorni precedenti l'udienza per il deposito delle note, con espressa richiesta di inserire nelle stesse istanza di comparizione personale delle parti nel caso in cui le parti intendano comparire. Qualora le parti richiedano che venga esperito tentativo di conciliazione i difensori potrebbero farsi rilasciare procura speciale per esperire tale tentativo. In mancanza, ovvero qualora anche una sola delle parti nelle note autorizzate richieda di essere presente, verrà disposto lo svolgimento di udienza in modalità TEAMS.

Nel caso in cui il giudice ritenga all'esito dell'udienza "virtuale", con deposito di note, di formulare proposta conciliativa potrà formulare la proposta concedendo termine per scambio di ulteriori note difensive per permettere ai difensori di sottoporre ai propri assistiti la proposta fissando ulteriore udienza. A tale udienza sempre tenuta con scambio di note in caso in mancato raggiungimento dell'accordo si potrà proseguire con l'ammissione delle istanze istruttorie; in caso di raggiungimento dell'accordo verrà fissata udienza successiva al 30 giugno 2020 per la comparizione delle parti e la sottoscrizione dell'accordo, ovvero in caso di urgenza le parti potranno formulare istanza congiunta per la fissazione di udienza *in presentia* per il perfezionamento dell'accordo ovvero conferire procura speciale ai difensori con definizione dell'accordo con scambio di note.

UDIENZA PER PROCEDIMENTI CAUTELARI O PER RITO CD "FORNERO"

Il giudice potrà disporre la trattazione con modalità di scambio note ovvero da remoto, posticipando la sola escussione degli informatori a data successiva al 30 giugno 2020.

Rimane ferma la possibilità nei casi di urgenza o qualora il giudice, anche su istanza delle parti, ne reputi opportuna la comparizione di fissare udienza *in presentia*.

PRONUNCIA DELLA DECISIONE NEL RITO LAVORO – art. 429 c.p.c.

La discussione orale può essere sostituita dallo scambio di note (e eventuali repliche)

difensive da depositare nel termine assegnato dal giudice. All'esito dell' "udienza virtuale" il giudice provvederà con dispositivo (ed eventuale motivazione) da depositare nel fascicolo telematico nel giorno dell'udienza.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Occorre premettere che nei procedimenti in materia di diritto di famiglia prima della completa ripresa dell'attività giudiziale occorrerà riservare le udienze da remoto (TEAMS) e le udienze con presenza fisica delle parti (da considerare modalità assolutamente residuale) ai procedimenti contenziosi.

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni e la Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, che hanno pienamente aderito al ricorso alla modalità di trattazione con udienza con scambio note per tutti i procedimenti consensuali, vengono dettate linee guida che dando una lettura estensiva dell'art.83, comma 7, lett. h), DL 18/2020, premetteranno la definizione dei procedimenti evitando per quanto possibile i differimenti delle udienze.

PROCEDIMENTI CONSENSUALI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Prendendo atto delle scelte legislative che hanno da ultimo superato la necessaria comparizione delle parti dinanzi al Giudice, nei procedimenti in materia di famiglia in caso di accordo delle parti, con l'introduzione della negoziazione assistita o del procedimento dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, in tutti i procedimenti in materia di diritto di famiglia che si fondano sull'accordo delle parti (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di modifica ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 legge divorzio, procedimenti per la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e per la loro modifica), in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni (essendo il PM interveniente necessario nei procedimenti indicati) e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, e si è deciso che anche nel periodo anteriore al 12 maggio 2020 (in caso di richiesta congiunta delle parti che prospetti il grave pregiudizio dal differimento dell'udienza) e fino al 30 giugno 2020, l'udienza potrà essere tenuta con deposito di note che contengano la dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte e dal rispettivo difensore, che abbia precisi contenuti.

Le parti per avvalersi di tale possibilità depositeranno nel fascicolo telematico, sette giorni prima dell'udienza, una nota per ciascuna parte con sottoscrizione della stessa parte e del rispettivo difensore con i seguenti contenuti (secondo format allegato che

sarà reperibile nel sito del Tribunale, nonché l'ulteriore documentazione prevista, quale richiesta di omologa nella separazioni consensuali o rinuncia all'appello nei divorzi congiunti):

- espressa richiesta di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), DL n.18/2020 (qualora l'udienza sia fissata prima del 12 maggio 2020);

- espressa richiesta di tenere l'udienza nelle forme di cui all'art. 83 comma 7, lett. h), DL n.18/2020;

- indicazione dei dati che normalmente vengono forniti nel corso dell'udienza (generalità, redditi, proprietà immobiliari, spese mensili per mutui, finanziamenti canoni di locazione etc.);

- conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto;

- nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, dove la norma prevede la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione, la nota dovrà contenere l'espressa volontà di ciascun coniuge di voler rispondere negativamente al tentativo di conciliazione.

All'esito dell'udienza "virtuale", preceduta dal deposito delle dichiarazioni indicate (e dell'ulteriore documentazione indicata), il Presidente ovvero il Giudice delegato riserveranno la decisione al Collegio per l'adozione dell'omologa della separazione, della sentenza di divorzio congiunto ovvero del decreto.

In mancanza di tale dichiarazione l'udienza verrà differita d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, dovendo l'udienza da remoto (TEAMS) essere riservata ai procedimenti giudiziali.

Il Presidente ovvero il Giudice delegato potranno comunque disporre la fissazione di udienza da remoto (TEAMS) qualora sia necessario acquisire dirette informazioni dalle parti.

SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DIVORZI CONTENZIOSI

Le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso si terranno con modalità da remoto (TEAMS) secondo quanto previsto nel protocollo allegato. Trattandosi di procedimenti che vedono contrapposte diverse esigenze verranno accolte d'ufficio solo le istanze congiunte di differimento; in caso di istanze di differimento proposte da una sola parte i motivi del differimento saranno rigorosamente valutati dal Presidente o dal giudice, che potrà comunque disporre udienza "tradizionale" qualora gli allegati impedimenti siano di natura informatica.

Nel caso in cui i coniugi separandi convivano nella stessa casa dovrà essere assicurato dai difensori delle parti che il collegamento da remoto dei separandi

avvenga in luoghi distinti dall'abitazione.

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CONTENZIOSI E PROCEDIMENTI EX ART. 709 TER

Nei procedimenti per la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica, e nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, e nei procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. (quando proposti in via autonoma) si applica il procedimento in camera di consiglio (art. 737 ss.). Le disposizioni speciali (cfr. art. 710) prevedono che vengano sentite le parti, e nella prassi è prevista la comparizione delle parti in tutti questi procedimenti.

In considerazione del periodo emergenziale, nei procedimenti indicati l'udienza si terrà con la modalità di scambio di note ovvero con modalità TEAMS (prevedendo in tale ipotesi che qualora le parti convivano nella stessa casa dovrà essere assicurato dai difensori che il collegamento da remoto delle parti stesse avvenga in luoghi distinti dall'abitazione), secondo quanto ritenuto dal giudice procedente, che potrà nell'ipotesi in cui non appaia indispensabile l'immediata comparizione delle parti disporre la modalità di trattazione dell'udienza con scambio note riservando al Collegio l'emissione di decreto provvisorio, e disponendo la comparizione delle parti per udienza che verrà fissata all'esito dell'emergenza sanitaria. In tal modo la disciplina della controversia familiare sarà regolata da titolo esecutivo provvisorio con possibilità di verificarne gli esiti alla successiva udienza di comparizione delle parti fissata al termine del periodo emergenziale, con successiva conferma o modifica del provvedimento provvisorio.

FASE ISTRUTTORIA NEI PROCEDIMENTI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Si richiamano le disposizioni per la trattazione dei processi civili precisando che in considerazione della particolarità della materia il giudice potrà far ricorso alla modalità di udienza da remoto qualora intenda disporre la comparizione delle parti per interrogatorio libero ovvero nei casi di istanza di modifica dei provvedimenti vigenti (ex art. 709 ul. comma c.p.c., ovvero art. 4, comma 8, legge divorzio) o in caso di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (proposto in corso di causa).

ORDINI DI PROTEZIONE

Per la trattazione dei ricorsi per l'emissione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, sarà posta specifica attenzione alla possibilità di adozione di provvedimenti *inaudita altera parte*, anche ricorrendo all'assunzione, prima della instaurazione del

contraddittorio, di sommarie informazioni per verificare la fondatezza delle allegazioni della parte ricorrente (cfr. art. 736 bis c.p.c.). Ciò al fine di evitare che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza possa generare, in presenza delle attuali forti restrizioni alla mobilità ed agli spostamenti, reazioni ulteriori della parte presunta autrice della violenza (cfr. in merito quanto indicato dalla *“Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”*, nella *“Relazione sulle possibili soluzioni per prevenire e contrastare la violenza domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento del Covid-19”*, approvata nella seduta del 26 marzo 2020 e reperibile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica).

Quando alla trattazione dell'udienza il Giudice potrà ricorrere alla modalità ritenuta più idonea al caso concreto.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

La necessità di tutelare parti fragili, impone di disporre che gli esami domiciliari, le convocazioni giudice tutelare (es.: nomina , sostituzione tutore, rendiconto) fissati fino al 30 giugno 2020 siano rinviati d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate da ciascun magistrato secondo il carico di ruolo contemperando la esigenza ed urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Nei casi di urgenza, in applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. a) DL n.18/2020 potranno essere adottati provvedimenti provvisori tenendo udienze “virtuali” con scambio di note.

Saranno trattati i TSO che non richiedono la presenza in udienza.

I procedimenti ex l.n. 194/1978, e gli altri procedimenti urgenti di competenza del giudice tutelare, saranno trattati con le modalità di volta in volta indicate dal giudice precedente, in considerazione della particolarità della materia e della esigua consistenza numerica di tali procedure.

Per gli altri procedimenti di volontaria giurisdizione verrà disposta la trattazione con scambi di note ovvero da remoto.

SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARE e MOBILIARE

Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliari le attività di vendita e in generale tutte le attività degli ausiliari del g.e., saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, implicando le stesse elevato rischio di contagio.

In considerazione della prolungata sospensione delle attività propedeutiche alla vendita forzata (quali gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque

ragione siano stati fissati; le visite dei custodi agli immobili pignorati; le visite dei potenziali acquirenti agli immobili) tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati fino al 30 giugno 2020 sono revocati e verrà disposto ulteriore esperimento di vendita, a cura del professionista delegato, comunque successiva alla data indicata, in modo tale che il termine minimo per la pubblicità legale, pari a 45 giorni (durante i quali vengono svolte le visite degli immobili) decorra integralmente da data successiva al 30 giugno 2020, e ciò al fine di permettere che l'esecuzione immobiliare non sia compromessa dalla emergenza sanitaria che non ha permesso la piena pubblicità del procedimento e l'accesso agli immobili eseguiti.

Quanto alle offerte di acquisto già presentate è stato formulato quesito al Ministero della giustizia per avere indicazioni sull'esito della vendita in considerazione della impossibilità di inserire nel portale telematico l'evento della sospensione con successiva ripresa della procedura. Pertanto, sono rimesse al Giudice dell'esecuzione le determinazioni di competenza anche alla luce dell'eventuale risposta ministeriale.

L'udienza ex art. 596 c.p.c., per l'approvazione del progetto di riparto predisposto dal professionista delegato non prevede la necessaria partecipazione delle parti. Il delegato nel fissare l'udienza di distribuzione ed assegnare i termini per le osservazioni inviterà le parti a non comparire avvertendole che in caso di mancata comparizione e in assenza di osservazioni il riparto verrà approvato; in presenza di osservazioni, ove il delegato non intenda accoglierle e trasmettere nuovo progetto alle parti, trasmetterà gli atti al GE per la decisione sulla controversia.

Le udienze nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi saranno tenute con scambio note.

Le udienze 569 c.p.c. per le quali sia già stata depositata la perizia di stima verranno trattate con scambio di note scritte, e ove il debitore non sia costituito il provvedimento del giudice verrà emesso, nel giorno fissato per l'udienza, solo in tarda mattinata (orientativamente dopo le ore 12.00) in modo da consentire alla cancelleria di garantire la visibilità nel fascicolo telematico dell'eventuale costituzione avvenuta il giorno dell'udienza con cui sia stata dispiegata opposizione o sia stata formulata istanza di conversione. Limitatamente alle istanze di conversione dovrà essere consentito l'accesso del debitore in Cancelleria, trattandosi di istanza che può essere presentata dalla parte senza il patrocinio del difensore.

SETTORE FALLIMENTARE

Nel settore fallimentare si terranno con le modalità di scambio note le seguenti

udienze:

- prefallimentari, già pendenti alla data del 9 marzo 2020, limitatamente alle ipotesi in cui il debitore si costituisca con congruo anticipo con il ministero di un difensore e non vi sia espressa richiesta di comparizione personale delle parti nel termine che a tal fine sarà indicato nel provvedimento;
- in procedimenti di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti o di esdebitazione;
- opposizioni allo stato passivo.
- udienza di approvazione del rendiconto; qualora il fallito o un creditore volessero comparire dovranno presentare apposita istanza al curatore almeno 3 giorni prima dell'udienza, in tale ipotesi l'udienza verrà rinviata e svolta con modalità da remoto (TEAMS) ovvero con trattazione ordinaria se rinviata a data successiva all'esito della emergenza sanitaria.

Le udienze di verifica dello stato passivo in considerazione del rilevante numero di persone normalmente presenti, con conseguenti rischi di contagio in caso di udienza tenuta presso la sede del Tribunale, e stante la difficoltà di gestione della udienza con scambio note ovvero con modalità da remoto potranno essere rinviate a data successiva al termine dell'emergenza.

Per le vendite disposte dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 107, comma 2, legge fallimentare, si richiama quanto indicato per le procedure esecutive immobiliari; le predette indicazioni sono applicabili anche da parte dei curatori, nelle operazioni di vendita da loro gestite ai sensi dell'art. 107, comma , legge fallimentare.

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI SFATTO

Occorre premettere che per il disposto dall'art. 103, comma 6, del DL 18/2020: *“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020”*.

Inoltre, deve rilevarsi la necessità di assicurare i termini a difesa per l'intimato.

Alla luce di tali premesse nei procedimenti per convalida di sfratto nei quali tutte le parti, risultino già costituite a mezzo di difensore entro il 15 aprile 2020, le udienze fissate nel periodo tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 si svolgeranno con trattazione scritta.

Gli altri procedimenti per convalida di sfratto, tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto del termine a difesa previsto in favore dell'intimato dall'art. 660, co. 4, c.p.c. (termine che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, co. 2, d.l. 18/2020, e 36, co. 1, d.l. 23/2020, è sospeso dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020) e

di assicurare le finalità di cui all'art. 83, co. 6, d.l. 18/2020, verranno "scaglionati" secondo quanto di seguito previsto:

a) i procedimenti iscritti a ruolo o pendenti tra il 15 aprile 2020 e il 31 maggio 2020 verranno trattati dal magistrato assegnatario in udienza *in presentia* che si svolgerà regolarmente in Tribunale e che verrà all'uopo fissata dal medesimo magistrato in data tra il 3 giugno 2020 e il 12 giugno 2020 e tempestivamente comunicata all'intimante (con onere di quest'ultimo, ove necessario, della notificazione di nuova citazione dell'intimato);

b) i procedimenti iscritti a ruolo o pendenti tra il 1 giugno e il 30 giugno verranno rinviati, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. g, d.l. 18/2020, verranno trattati dal magistrato assegnatario in udienza *in presentia* che si svolgerà regolarmente in Tribunale e che verrà all'uopo fissata dal medesimo magistrato in una data tra il 1 luglio 2020 e il 15 luglio 2020 e tempestivamente comunicata all'intimante (con onere di quest'ultimo, ove necessario, della notificazione di nuova citazione dell'intimato).

UDIENZE CIVILI ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE

L'adozione delle misure indicate consentirà il pressoché totale azzeramento delle udienze che si terranno nella sede del Tribunale, per le quali rimane ferma la necessità di rispettare le indicazioni dettate dalle Autorità sanitarie.

Nei casi in cui occorrerà tenere la trattazione dell'udienza all'interno del palazzo di giustizia la stessa dovrà avvenire:

per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria, affiggendo il ruolo dell'udienza (privo di dati identificativi delle parti) nel varco di accesso esterno del Tribunale e consentendo l'accesso all'interno del palazzo di giustizia, solo nel momento in cui gli addetti alla vigilanza abbiano verificato l'uscita delle parti del procedimento precedentemente trattato;

garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computer, piani di lavoro), tra un procedimento e l'altro.

Nel caso di udienze che richiedano la comparizione di un rilevante numero di soggetti (si pensi come detto ad udienze di escussione testi ovvero di verifica del passivo e di approvazione di rendiconti) potrà essere valutata la fissazione in data successiva al 30.06.2020, periodo nel quale potranno essere fissate udienze straordinarie per il recupero dei differimenti disposti, con possibilità per ciascun giudice di valutare la fissazione di udienza anche nel cd periodo cuscinetto (prima della sospensione feriale).

Le concrete modalità di trattazione delle udienze civili con scambi note o con modalità da remoto verranno dettagliate in Protocollo (e relativi allegati) le cui bozze

sono allegate alla presente, che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale.

SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE

Continueranno ad essere trattate da remoto:

- le udienze di convalida dell'arresto e del fermo
- i giudizi direttissimi.

Saranno trattati da remoto i processi, di competenza collegiale, a carico di imputati detenuti, ove tale modalità sia praticabile, cioè ove lo consenta il numero di detenuti e di parti processuali.

Saranno trattati in pubblica udienza, invece, i processi a carico di detenuti, di competenza collegiale, che non possono essere tenuti da remoto.

Saranno inoltre trattati in pubblica udienza:

- i processi a carico di imputati soggetti a misura cautelare, personale (anche non detentiva) e reale;
- i processi a trattazione prioritaria, secondo le previsioni tabellari (con particolare attenzione ai processi rientranti nel contesto della violenza di genere (v. anche Circolare Ministero Interno 27\3\2020);
- i processi ultra-triennali, di implicita urgenza;
- i procedimenti camerali (patteggiamenti ed abbreviati) che, per loro natura, non si svolgono in pubblica udienza;
- i processi nei quali occorre assicurare con urgenza la formazione della prova;
- i processi che, per particolari situazioni (ad. esempio in prima comparizione, ove debba procedersi soltanto alla ammissione delle prove, o processi fissati per la sola discussione e dunque con numero ridotto di presenze in aula).

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale;
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice togato di determinare il numero di processi, nell'ambito di quelli indicati, che sarà possibile

trattare in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza possibilmente prossima.

I rinvii potranno essere disposti anche su udienze straordinarie, da individuare - previ accordi con le cancellerie - nell'arco temporale 15 settembre - 31 dicembre 2020, allorchè, sperabilmente, sarà cessata l'emergenza epidemiologica.

I procedimenti non rientranti nelle categorie indicate saranno differiti a data successiva al 30 giugno 2020, con rinvii fuori udienza, attese le disposizioni del D.L. n. 18/2020 in tema di notifiche e stante l'esigenza di contenere, comunque, il rischio di contagi anche nella fase successiva al periodo di maggior emergenza.

I magistrati onorari, compresi i Giudici di Pace, tratteranno:

- i processi ultratriennali, di implicita urgenza;
- i processi nei quali siano ravvisabili comprovate ragioni di urgenza diverse dalla ultratriennalità;
- i processi suscettibili di pronta definizione.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale;
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice onorario - al pari di quanto già disposto per i giudici togati - di determinare il numero di processi, nell'ambito di quelli indicati, che sarà possibile trattare in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza possibilmente prossima.

Settore GIP\GUP

Continueranno ad essere trattate da remoto:

- le udienze di convalida dell'arresto e del fermo;
- le udienze relative a procedimenti a carico di imputati detenuti.

Saranno assicurati i provvedimenti relativi alle richieste di misure cautelari personali

e reali, procedendo altresì ai conseguenti interrogatori di garanzia, per i quali saranno utilizzati i collegamenti da remoto, nonché tutte le attività che non richiedono interlocuzione “in presenza” (emissione decreti penali, decreti di archiviazione, proroghe indagini ecc.).

Saranno tenute le udienze in camera di consiglio per i procedimenti di seguito specificati:

- procedimenti Gip aventi ad oggetto incidenti probatori, patteggiamenti e giudizi abbreviati nonché procedimenti relativi ad opposizioni a richieste di archiviazione;
- procedimenti Gup aventi ad oggetto la trattazione delle richieste di rinvio a giudizio, i giudizi abbreviati anche nei confronti di soggetti non detenuti, i patteggiamenti.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- da remoto, in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale;
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice di determinare il numero di processi, nell'ambito di quelli indicati, che sarà possibile trattare, in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza, possibilmente prossima.

Saranno invece rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 i procedimenti con messa alla prova e lavori di pubblica utilità, se ancora non ultimati, in considerazione della sospensione dello svolgimento dei lavori.

Le disposizioni dettate per i magistrati togati che esercitano le funzioni di GIP si intendono applicabili anche ai Giudici di Pace che svolgono le medesime funzioni.

Per quanto riguarda l'*attività del personale amministrativo*, sarà previsto, anche successivamente all'11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020 (o alla diversa data che dovesse essere indicata nel permanere della situazione di emergenza sanitaria), il ricorso al lavoro agile come già programmato ma con gli aggiustamenti necessari a consentire la celebrazione delle udienze ed i relativi adempimenti di cancelleria nel periodo indicato.

Il numero di presenze quotidiane e, in generale, le modalità di svolgimento del lavoro in forma agile in tale fase saranno concordati con il personale amministrativo e con le loro rappresentanze sindacali.

Al termine del periodo i direttori dei vari settori riferiranno sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto in modalità agile.

I *magistrati, togati ed onorari*, impiegheranno il tempo di sospensione forzata dell'attività ordinaria non solo per la adozione dei provvedimenti caratterizzati da urgenza ma anche per la redazione di tutte le motivazioni delle sentenze assunte in decisione prima dell'emergenza, allo scioglimento di tutte le ordinanze riservate, alla studio ed alla preparazione dei processi più impegnativi. Alla fine del periodo riferiranno, ciascuno con apposita relazione, circa il lavoro svolto nel periodo di sospensione.

Rimangono ferme, sino al 30 giugno 2020, le disposizioni già adottate, relative ai comportamenti da tenere per evitare il pericolo di contagio.⁴ ⁵

⁴ **Il Presidente del Tribunale**

Viste le note del Ministero della Giustizia emanate in merito alla "Prevenzione e Diffusione del contagio da CORONAVIRUS";

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute in data 23 febbraio 2020;

Rilevato che il territorio della Regione Umbria (ed in particolare il comune di Terni) non risulta, al momento, interessato da casi di positività al virus COVID-19;

Rilevato che non risultano assunti dalle autorità competenti né a livello nazionale né a livello locale provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici ed in particolare degli uffici giudiziari;

Ritenuto comunque opportuno fornire indicazioni in merito allo svolgimento delle udienze ed ai comportamenti da adottare da parte dei magistrati, avvocati, personale amministrativo e delle altre persone che comunque svolgono attività all'interno del Palazzo di Giustizia;

dispone

- le udienze si svolgeranno normalmente secondo i calendari già previsti;
- ciascun giudice avrà cura di dare le opportune disposizioni affinché non si creino situazioni di sovraffollamento, anche scaglionando gli orari dei procedimenti, limitando l'accesso alle parti processuali/difensori strettamente necessarie ovvero disponendo che si proceda a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, c. 3 c.p.p.;
- le guardie particolari giurate addette alla sorveglianza dell'edificio provvederanno ad evitare l'ingresso negli uffici di soggetti provenienti dalle zone per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle Autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi;
- la mancata comparizione di parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti, ecc. che provengono dalle zone per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle Autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi sarà considerata "legittimo impedimento";
- le attività di cancelleria avranno regolare svolgimento, raccomandando l'adozione di cautele, quali mantenere la distanza di sicurezza rispetto all'utenza, lavarsi frequentemente le mani ecc. (vedi linee guida Ministero della Salute).

Si informa che è stato richiesto alla ditta incaricata delle pulizie di dare opportune disposizioni per una pulizia più accurata e approfondita, che è stata disposta (e sarà attuata a breve) la pulizia straordinaria dei filtri dell'impianto di condizionamento, che sono in corso di acquisizione presidi igienico-sanitari che saranno distribuiti al personale ed ai magistrati; che è allo studio la possibilità di applicare agli sportelli separatori in vetro o altro materiale.

Dispone che il presente avviso sia inserito sul sito Internet del Tribunale e sia comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica di Terni ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Terni 27 febbraio 2020

- ⁵ vista la Circolare del Ministero della Giustizia pervenuta in data 11\3\2020, avente ad oggetto "indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
- considerato che al punto n. 3 di detta circolare, intitolato "Pulizia, Sanificazione, Igienizzazione dei locali" è stabilita la facoltà dei capi degli uffici giudiziari di disporre pulizie straordinarie ai fini di una più approfondita disinfezione dei locali "ove sussistano ragioni di opportunità o di necessità";
- constatata la situazione di grave allarme conseguente alla diffusione dei contagi nel territorio nazionale e considerato in particolare che:

Si comunichi:

ai magistrati ed al personale amministrativo

al Sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia

al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Perugia

al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni


al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni

al Consiglio Superiore della Magistratura.

Terni, 9 aprile 2020

Il Presidente

R. Ianniello



Si allegano:

- proposta di protocollo per la trattazione delle udienze ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. f) DL n.18/2020 e ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n.18/2020;
- modello di dichiarazione della parte per lo svolgimento della udienza presidenziale in procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto ovvero nei procedimenti camerali non contenziosi in materia di famiglia da tenere con modalità di cui all'art. 83, comma 7 lette. h) DL n.18/2020;
- modello per dichiarazione CTU di accettazione incarico in udienza tenuta con scambio note ai sensi dell'art. dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n.18/2020;
- proposta di protocollo per la trattazione delle udienze penali ai sensi dell'art. 83 comma 12 D.L. 18/2020.

-
- anche la Regione Umbria registra contagi significativi, attestati ad oggi (22/3/2020) sul n. di 500;
 - a fini di contenimento del contagio, con ordinanza n. 36874 il Sindaco del Comune di Terni ha disposto operazioni di sanificazione anche nei condomini privati;
 - il Tribunale di Terni registra, in via ordinaria, un elevato numero di accessi giornalieri di persone (n. 1513 gli accessi dell'utenza "esterna" nella settimana dal 24 al 29 febbraio 2020) e che ad oggi, pur nelle limitazioni della attività giudiziaria imposte dai decreti in materia, proseguono gli accessi esterni per attività indifferibili e deve essere mantenuta la presenza quotidiana di un adeguato numero di dipendenti amministrativi e di giudici, per lo svolgimento di tali attività;
 - ritenuto opportuno integrare le disposizioni sinora già dettate, al fine di garantire ulteriormente le condizioni igieniche del luogo di lavoro, in modo adeguato alla gravità della situazione e fermo restando il potenziamento delle attività di pulizia degli ambienti, già affidato all'impresa che vi provvede in via ordinaria

P.Q.M.

- dispone procedersi a sanificazione delle aree del Tribunale maggiormente interessate dal pericolo di contaminazione (atrio del Tribunale, corridoi antistanti alle aule di udienza, aule di udienza; servizi igienici, specie se aperti al pubblico);
- dispone che le opere di sanificazione indicate siano affidate ad impresa opportunamente selezionata tra quelle operanti nel settore e previa valutazione di adeguatezza della offerta economica, nel rapporto tra qualità del servizio proposto e costo richiesto.

Terni, 23 marzo 2020

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DELLA SEZIONE CIVILE CON SCAMBIO NOTE O COLLEGAMENTO DA REMOTO

Visto l'art. 83, comma 7, lett. f), DL n. 18/2020 che dispone : *“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*;

Visto l'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, che dispone *“...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”*

visto l'art. 36 del DL n. 23/2020;

viste le Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 83, comma 6, DL n. 18/2020 per lo svolgimento dell'attività giudiziaria dal 15 aprile al termine dell'emergenza epidemiologica, nelle quali, ferma la discrezionalità di ciascun giudice, sono stati individuate le udienze che si terranno principalmente con modalità di scambio note ovvero con collegamento da remoto;

visti gli esiti della riunione ex art. 47 quater, ordinamento giudiziario, tra il Presidente della Sezione e tutti i Magistrati togati della Sezione Civile tenutasi in data 2 aprile 2020 con modalità TEAMS di collegamento da remoto; sentiti tutti i Magistrati onorari addetti alla Sezione Civile ;

visti i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

viste le delibere del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense sulla adozione di protocolli condivisi con l'Avvocatura, e i modelli adottati a tal fine;

vista la *“Relazione sulle possibili soluzioni per prevenire e contrastare la violenza domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento del Covid-19”*, approvata nella seduta del 26 marzo 2020 dalla *“Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”*;

considerato che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”*, sono state individuate soluzioni condivise con il Consiglio dell'Ordine del Avvocati di Terni, sentita la Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale;

evidenziato che sono state realizzate da tutti Giudici Togati assegnati alla Sezione civile del Tribunale di Terni con la partecipazione di Avvocati segnalati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che si sono resi disponibili a tal fine, simulazioni di udienze monocratiche e collegiali con l'utilizzo della stanza virtuale;

si conviene quanto segue:

PERTE PRIMA: MODALITÀ DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DELLA SEZIONE CIVILE

Ferma l'applicazione dell'art. 83, comma 3 lett. a) per le trattazione dei procedimenti non sospesi, le parti per la trattazione delle udienze civili richiamano i contenuti delle Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale nelle quali è previsto:

- nella fase di sospensione delle udienze (dal 15 aprile all'11 maggio 2020 –considerato il nuovo termine fissato nell'art. 36 del DL n.23/2020) qualora con riferimento ad udienze già fissate nel periodo indicato, venga proposta, entro 5 giorni dalla data dell'udienza, istanza congiunta dei difensori delle parti di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. a), prospettando il grave pregiudizio, con richiesta di tenere udienza con scambio note o da remoto, i magistrati della sezione si impegneranno ad accogliere l'istanza al fine di garantire rapida risposta di giustizia; nel caso di istanza proposta da una sola parte la stessa sarà valutata dal Presidente o dal giudice procedente;

- nel periodo successivo al 12 maggio 2020 fino al termine dell'emergenza, il magistrato differirà la trattazione del procedimento in presenza di istanza congiunta delle parti, ovvero di istanza di una sola parte motivata su documentate ragioni di salute (si pensi a difficoltà di salute della parte o del difensore o all'età avanzata della parte, la cui presenza sia necessaria, o qualora la parte per uno dei motivi indicati non sia in grado di presenziare neppure da remoto); in questa ultima ipotesi sarà richiesto il deposito di idonea documentazione a sostegno dell'istanza al fine di disincentivare condotte dilatorie.

- i magistrati onorari della Sezione civile potranno differire a data successiva al termine dell'emergenza le udienze fissate dal 12 maggio 2020 (ad esclusione di quelle indicate nell'art. 83, comma 3 lett. a) DL n.18/2020), qualora le dotazioni informatiche o la mancanza di idonea formazione (non svolta in considerazione delle ulteriori attività lavorative o professionali di

ciascuno), non consentano il ricorso alle modalità di trattazione dell'udienza previste dal DL n.18/2020;

-in caso di rinvio dell'udienza, ciascun magistrato dovrà comunque garantire, nel rispetto del piano di gestione dei procedimenti civili, la rapida fissazione delle udienze dei procedimenti ultra-triennali nel periodo post emergenziale anche con ricorso a udienze straordinarie.

Le parti con riferimento alla trattazione dei singoli procedimenti civili convengono quanto segue

PROCEDIMENTI DI CIVILE ORDINARIO

Nelle ipotesi di procedimenti in cui tutte le parti siano costituite:

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE:

Il giudice depositerà 10 giorni prima dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico provvedimento con il quale viene disposta la trattazione dell'udienza con scambio di note, verrà indicato termine di 5 giorni precedenti all'udienza per il deposito delle note, con espressa richiesta di inserire nelle note istanza per richiedere la comparizione personale delle parti. Qualora anche uno solo dei difensori, con istanza motivata, richieda la comparizione personale della parte, sarà fissata nuova udienza da tenersi con collegamento da remoto (TEAMS).

In mancanza di tale richiesta all'esito dell'udienza, che si terrà con scambio note, verranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c..

UDIENZA DI AMMISSIONE ISTANZE ISTRUTTORIE

Il giudice depositerà 10 giorni prima dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico, provvedimento con il quale viene disposta la trattazione dell'udienza con scambio di note, verrà indicato termine di 5 giorni precedenti all'udienza per il deposito delle note da parte dei difensori delle parti; all'esito verrà emesso provvedimento di ammissione delle prove ovvero disposta fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni.

UDIENZA PER INTERROGATORIO FORMALE

Tale udienza non può tenersi con scambio di note, e dovrà essere disposta udienza con modalità di collegamento da remoto (TEAMS). Il giudice potrà disporre il rinvio dell'udienza al termine dell'emergenza epidemiologica. Solo in casi di motivata urgenza potrà essere disposta udienza nelle aule del Tribunale nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

UDIENZA DI ESCUSSIONE TESTI

Tale adempimento non potrà tenersi con le modalità indicate nel DL 18/2020, a causa dell'impossibilità di prevedere la presenza del teste in luogo diverso dalle aule dell'udienza non apparendo opportuna la presenza dei testimoni per l'escussione nello studio di uno dei difensori, né praticabile l'udienza da remoto con collegamento con il teste in luogo diverso dallo studio del difensore, in quanto ciò implicherebbe l'inoltro al teste dell'indirizzo della stanza virtuale del giudice e l'inoltro delle informazioni per il collegamento. Le udienze di escussione testi potranno

essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (ovvero al termine dell'emergenza sanitaria), garantendo precedenza alle cause in ordine di anzianità di iscrizione a ruolo, con possibilità di fissare udienze straordinarie al termine del periodo emergenziale in particolare per l'escussione dei testi nelle cause ultratriennali. Solo in casi di motivata urgenza potrà essere disposta udienza di escussione testi nelle aule del Tribunale nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

UDIENZA DI NOMINA CTU; DI CHIARIMENTI AL CTU

PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

La nomina del CTU avverrà in udienza con scambio di note (modalità positivamente sperimentata già nel periodo cd cuscinetto per alcune urgenze).

Il giudice con il provvedimento depositato nel fascicolo telematico, con il quale disporrà la CTU, formulerà il relativo quesito provvedendo alla nomina del Consulente, disponendo che l'ausiliario depositi nel fascicolo telematico entro il termine indicato nota sottoscritta di accettazione dell'incarico contenente: la formulazione dell'impegno, la dichiarazione che non sussistono cause di astensione, la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali, con specificazione di assicurare qualora le operazioni dovessero iniziare prima del 30 giugno 2020 (o comunque nella vigenza della emergenza sanitaria) le misure per il contenimento del contagio, la richiesta di eventuale acconto (secondo modello ALLEGATO). Il Giudice fisserà termine, anteriore alla udienza, entro il quale le parti possono formulare osservazioni sul quesito formulato, riservandosi all'esito. All'esito del termine per il deposito delle note, all'udienza "virtuale", verificata la regolarità dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU e dell'impegno dallo stesso formulato, valutate le eventuali osservazioni delle parti, verrà determinato l'acconto e verranno indicati i termini per il deposito della proposta di CTU alle parti e per le osservazioni e repliche del CTU, con fissazione dell'udienza per la prosecuzione del procedimento. La data dell'inizio delle operazioni peritali laddove il CTU non sia in grado di garantire il rispetto delle norme anti contagio verrà fissato al termine della emergenza sanitaria.

Analoghe modalità di udienza con scambio note potranno essere seguite per gli accertamenti tecnici preventivi di cui all'art. 696 c.p.c..

UDIENZE PER ANALISI DOCUMENTI O PER ESAME CTU

Le udienze eventualmente fissate per l'esame della CTU (o per chiarimenti al CTU), ovvero per l'esito di ordini di esibizione, o per esame di altra documentazione (si pensi alle relazioni dei servizio sociali nei procedimenti di famiglia) potranno svolgersi con scambio note.

UDIENZE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Le udienze di precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante scambio note, nelle quali i difensori delle parti preciseranno le rispettive conclusioni possibilmente richiamandosi a quelle indicati negli atti (per esempio atto introduttivo ovvero memoria ex art. 183, VI comma n.1), chiedendo ovvero rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..

Tale modalità di svolgimento dell'udienza sarà seguita anche nelle cause con riserva di collegialità (ex art. 50 bis c.p.c.).

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES c.p.c.

La discussione orale dove fissata potrà essere tenuta con scambio note (ed eventuali repliche) difensive da depositare nel termine assegnato dal giudice con provvedimento emesso prima dell'udienza. All'esito dell' "udienza virtuale" il giudice provvederà con decisione da depositare nel fascicolo telematico nel giorno dell'udienza.

UDIENZE EX ART. 309 C.P.C.

In caso di mancata comparizione all'udienza e di rinvio ex art. 309 o 181 c.p.c. si procederà con la modalità dello scambio note, specificando nel provvedimento di rinvio che il mancato deposito delle note nel termine assegnato sarà valutato come mancata comparizione all'udienza con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. Qualora entro le 12,30 del giorno fissato per l'udienza ex art. 309 o 181 c.p.c. non saranno pervenute note delle parti, il cancelliere inserirà annotazione di mancato deposito delle note per la trattazione dell'udienza ed il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del giudizio.

PROCEDIMENTI CIVILI CON PARTE NON COSTITUITA

Le disposizioni che seguono si applicheranno per i procedimenti di cognizione ordinaria, ex art. 702 bis cpc, e cautelari.

Nell'ipotesi in cui una delle parti non sia costituita poiché la costituzione ai sensi dell'art. 83, comma 11, DL n.18/2020 può avvenire solo con modalità telematica, il provvedimento del giudice verrà emesso, nel giorno fissato per l'udienza, solo in tarda mattinata (orientativamente dopo le ore 12.30) in modo da consentire alla cancelleria di garantire la visibilità nel fascicolo telematico dell'eventuale costituzione avvenuta il giorno dell'udienza. Sarà cura della cancelleria verificare il giorno dell'udienza le eventuali costituzioni pervenute, avvertendo anche telefonicamente il giudice.

In questa ipotesi, ovvero nella ipotesi in cui il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine assegnato per lo scambio delle note, verrà fissata ulteriore udienza, nella settimana successiva, concedendo alla sola parte tempestivamente costituita termine per deposito di note per prendere posizioni sulle difese della controparte tardivamente costituitasi.

Qualora la costituzione telematica del convenuto avvenga dopo l'orario fissato per l'udienza verrà dichiarata la contumacia della parte convenuta (per esempio nel caso di udienza fissata per le ore 10,30 la costituzione telematica del convenuto in orario successivo non sarà ritenuta tempestiva con conseguente dichiarazione di contumacia, revocabile alla successiva udienza).

PROCEDIMENTI SOMMARI DI COGNIZIONE (ex art. 702 bis c.p.c.)

Il procedimento sommario di cognizione è pienamente compatibile sia con udienza con scambio note sia con udienza da remoto; il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza indicherà la modalità da seguire. In caso di costituzione del convenuto nel giorno dell'udienza (da considerare tempestiva solo se avverrà entro l'orario fissato per l'udienza cfr. supra) verrà fissata ulteriore udienza, nella settimana successiva, o con scambio note (concedendo alla sola parte tempestivamente costituita termine per deposito di note per prendere posizioni sulle difese della

controparte tardivamente costituitasi), ovvero fissando udienza da remoto (TEAMS).

PROCEDIMENTI CAUTELARI ANTE CAUSAM ART. 669 BIS E SS C.P.C. E POSSESSORI ART. 703 SS. CPC

Nei procedimenti cautelari e possessori il giudice potrà scegliere la modalità di trattazione (con scambio note, da remoto o con trattazione in udienza) anche in considerazione della urgenza e della materia trattata.

Nel caso di udienza con scambio note per i procedimenti di nuova iscrizione in considerazione dei termini bevi di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, saranno assegnati termini sfalsati fissando per il resistente un termine per la costituzione anteriore rispetto alla data dell'udienza e un ulteriore termine successivo a quello assegnato per la costituzione del resistente per il deposito di note per entrambe le parti. Qualora all'esito dell'udienza "virtuale" fissata per l'esame delle note il giudice ritenga potrà essere disposta ulteriore udienza da remoto (TEAMS) ad esempio per procedere al libero interrogatorio delle parti.

Qualora fosse necessario procedere ad attività istruttoria (con escussione di informatori) per la quale non è possibile l'utilizzo dell'udienza da remoto (cfr. supra udienza escussione testi) verrà fissata udienza "tradizionale" in *presentia* ovvero differita l'escussione al termine dell'emergenza (qualora il differimento si presenti compatibile con l'urgenza rilevata).

Per i procedimenti possessori valgono le medesime osservazioni, precisando che in questi procedimenti l'urgenza non è presunta *ex lege* e pertanto, in mancanza di concreta urgenza, potranno essere fissate udienze anche al termine del periodo di emergenza.

Qualora nel caso in cui sia stata disposta la trattazione dell'udienza con scambio note ed entro le 12,30 del giorno fissato per l'udienza non pervengano le note di alcuna parte, la cancelleria inserirà annotazione di mancato deposito delle note per la trattazione dell'udienza, ed il giudice dichiarerà l'estinzione del giudizio.

RECLAMI AL COLLEGIO

Per i reclami si ricorrerà ad udienza collegiale con scambio note, salva diversa determinazione del Collegio.

RITO LAVORO (DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I PROCEDIMENTI CHE RICHIAMANO TALE RITO, ad es. locazioni, opposizioni ordinanze ingiunzioni, privacy etc.)

Deve essere richiamato quanto sopra riportato per le udienze dei procedimenti civili di conferimento CTU, ATP, esame documenti ed escussione testi, differenze possono rilevarsi per le seguenti udienze:

UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLE CAUSE RITO LAVORO – art.420 c.p.c.

Anche per le udienze ex art. 420 c.p.c. potrà essere disposta la trattazione con scambio di note. Il giudice depositerà 10 giorni prima dell'udienza fissata, nel fascicolo telematico decreto con il quale

viene disposta la trattazione dell'udienza con scambio di note, verrà indicato termine di 5 giorni precedenti l'udienza per il deposito delle note, con espressa richiesta di inserire nelle stesse istanza di comparizione personale delle parti nel caso in cui le parti intendano comparire. Qualora le parti richiedano che venga esperito tentativo di conciliazione i difensori potrebbero farsi rilasciare procura speciale per esperire tale tentativo. In mancanza, ovvero qualora anche una sola delle parti nelle note autorizzate richieda di essere presente, verrà disposto lo svolgimento di udienza in modalità TEAMS.

Nel caso in cui il giudice ritenga all'esito dell'udienza "virtuale", con deposito di note, di formulare proposta conciliativa potrà formulare la proposta concedendo termine per scambio di ulteriori note difensive per permettere ai difensori di sottoporre ai propri assistiti la proposta fissando ulteriore udienza. A tale udienza sempre tenuta con scambio di note in caso in mancato raggiungimento dell'accordo si potrà proseguire con l'ammissione delle istanze istruttorie; in caso di raggiungimento dell'accordo verrà fissata udienza successiva al 30 giugno 2020 per la comparizione delle parti e la sottoscrizione dell'accordo, ovvero in caso di urgenza le parti potranno formulare istanza congiunta per la fissazione di udienza *in presentia* per il perfezionamento dell'accordo ovvero conferire procura speciale ai difensori con definizione dell'accordo con scambio di note.

UDIENZA PER PROCEDIMENTI CAUTELARI O PER RITO CD "FORNERO"

Il giudice potrà disporre la trattazione con modalità di scambio note ovvero da remoto, posticipando la sola escussione degli informatori a data successiva al 30 giugno 2020.

Romane ferma la possibilità nei casi di urgenza o qualora il giudice, anche su istanza delle parti, ne reputi opportuna la comparizione di fissare udienza *in presentia*.

PRONUNCIA DELLA DECISIONE NEL RITO LAVORO – art. 429 c.p.c.

La discussione orale può essere sostituita dallo scambio di note (e eventuali repliche) difensive da depositare nel termine assegnato dal giudice. All'esito dell' "udienza virtuale" il giudice provvederà con dispositivo (ed eventuale motivazione) da depositare nel fascicolo telematico nel giorno dell'udienza.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Occorre premettere che nei procedimenti in materia di diritto di famiglia prima della completa ripresa dell'attività giudiziale occorrerà riservare le udienze da remoto (TEAMS) e le udienze con presenza fisica delle parti (da considerare modalità assolutamente residuale) ai procedimenti contenziosi.

Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni e la Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, che hanno pienamente aderito al ricorso alla modalità di trattazione con udienza con scambio note per tutti i procedimenti consensuali, vengono dettate linee guida che dando una lettura estensiva dell'art.83, comma 7, lett. h), DL 18/2020, premetteranno la definizione dei procedimenti evitando per quanto possibile i differimenti delle udienze.

PROCEDIMENTI CONSENSUALI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Prendendo atto delle scelte legislative che hanno da ultimo superato la necessaria comparizione delle parti dinanzi al Giudice, nei procedimenti in materia di famiglia in caso di accordo delle parti, con l'introduzione della negoziazione assistita o del procedimento dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, in tutti i procedimenti in materia di diritto di famiglia che si fondano sull'accordo delle parti (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di modifica ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 legge divorzio, procedimenti per la disciplina dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e per la loro modifica), in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni (essendo il PM interveniente necessario nei procedimenti indicati) e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, e si è deciso che anche nel periodo anteriore al 12 maggio 2020 (in caso di richiesta congiunta delle parti che prospetti il grave pregiudizio dal differimento dell'udienza) e fino al 30 giugno 2020, l'udienza potrà essere tenuta con deposito di note che contengano la dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte e dal rispettivo difensore, che abbia precisi contenuti.

Le parti per avvalersi di tale possibilità depositeranno nel fascicolo telematico, sette giorni prima dell'udienza, una nota per ciascuna parte con sottoscrizione della stessa parte e del rispettivo difensore con i seguenti contenuti (secondo format allegato che sarà reperibile nel sito del Tribunale, nonché l'ulteriore documentazione prevista, quale richiesta di omologa nella separazioni consensuali o rinuncia all'appello nei divorzi congiunti):

- espressa richiesta di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), DL n.18/2020 (qualora l'udienza sia fissata prima del 12 maggio 2020);
- espressa richiesta di tenere l'udienza nelle forme di cui all'art. 83 comma 7, lett. h), DL n.18/2020;
- indicazione dei dati che normalmente vengono forniti nel corso dell'udienza (generalità, redditi, proprietà immobiliari, spese mensili per mutui, finanziamenti canoni di locazione etc.);
- conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto;
- nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, dove la norma prevede la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione, la nota dovrà contenere l'espressa volontà di ciascun coniuge di voler rispondere negativamente al tentativo di conciliazione.

All'esito dell'udienza "virtuale", preceduta dal deposito delle dichiarazioni indicate (e dell'ulteriore documentazione indicata), il Presidente ovvero il Giudice delegato riserveranno la decisione al Collegio per l'adozione dell'omologa della separazione, della sentenza di divorzio congiunto ovvero del decreto.

In mancanza di tale dichiarazione l'udienza verrà differita d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, dovendo l'udienza da remoto (TEAMS) essere riservata ai procedimenti giudiziali.

Il Presidente ovvero il Giudice delegato potranno comunque disporre la fissazione di udienza da remoto (TEAMS) qualora sia necessario acquisire dirette informazioni dalle parti.

SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DIVORZI CONTENZIOSI

Le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso si terranno con modalità da remoto (TEAMS) secondo quanto previsto nel protocollo allegato. Trattandosi di procedimenti che vedono contrapposte diverse esigenze verranno accolte d'ufficio

solo le istanze congiunte di differimento; in caso di istanze di differimento proposte da una sola parte i motivi del differimento saranno rigorosamente valutati dal Presidente o dal giudice, che potrà comunque disporre udienza “tradizionale” qualora gli allegati impedimenti siano di natura informatica.

Nel caso in cui i coniugi separandi convivano nella stessa casa dovrà essere assicurato dai difensori delle parti che il collegamento da remoto dei separandi avvenga in luoghi distinti dall’abitazione.

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CONTENZIOSI E PROCEDIMENTI EX ART. 709 TER

Nei procedimenti per la disciplina dell’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica, e nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, e nei procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. (quando proposti in via autonoma) si applica il procedimento in camera di consiglio (art. 737 ss.). Le disposizioni speciali (cfr. art. 710) prevedono che vengano sentite le parti, e nella prassi è prevista la comparizione delle parti in tutti questi procedimenti.

In considerazione del periodo emergenziale, nei procedimenti indicati l’udienza si terrà con la modalità di scambio di note ovvero con modalità TEAMS (prevedendo in tale ipotesi che qualora le parti convivano nella stessa casa dovrà essere assicurato dai difensori che il collegamento da remoto delle parti stesse avvenga in luoghi distinti dall’abitazione), secondo quanto ritenuto dal giudice procedente, che potrà nell’ipotesi in cui non appaia indispensabile l’immediata comparizione delle parti disporre la modalità di trattazione dell’udienza con scambio note riservando al Collegio l’emissione di decreto provvisorio, e disponendo la comparizione delle parti per udienza che verrà fissata all’esito dell’emergenza sanitaria. In tal modo la disciplina della controversia familiare sarà regolata da titolo esecutivo provvisorio con possibilità di verificarne gli esiti alla successiva udienza di comparizione delle parti fissata al termine del periodo emergenziale, con successiva conferma o modifica del provvedimento provvisorio.

FASE ISTRUTTORIA NEI PROCEDIMENTI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Si richiamano le disposizioni per la trattazione dei processi civili precisando che in considerazione della particolarità della materia il giudice potrà far ricorso alla modalità di udienza da remoto qualora intenda disporre la comparizione delle parti per interrogatorio libero ovvero nei casi di istanza di modifica dei provvedimenti vigenti (ex art. 709 ul. comma c.p.c., ovvero art. 4, comma 8, legge divorzio) o in caso di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (proposto in corso di causa).

ORDINI DI PROTEZIONE

Per la trattazione dei ricorsi per l’emissione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, sarà posta specifica attenzione alla possibilità di adozione di provvedimenti *inaudita altera parte*, anche ricorrendo all’assunzione, prima della instaurazione del contraddittorio, di sommarie informazioni per verificare la fondatezza delle allegazioni della parte ricorrente (cfr. art. 736 bis c.p.c.). Ciò al fine di evitare che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza possa generare, in presenza delle attuali forti restrizioni alla mobilità ed agli spostamenti, reazioni ulteriori della parte presunta autrice della violenza (cfr. in merito quanto indicato dalla

“Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”, nella “Relazione sulle possibili soluzioni per prevenire e contrastare la violenza domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento del Covid-19”, approvata nella seduta del 26 marzo 2020 e reperibile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica).

Quando alla trattazione dell'udienza il Giudice potrà ricorrere alla modalità ritenuta più idonea al caso concreto.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

La necessità di tutelare parti fragili, impone di disporre che gli esami domiciliari, le convocazioni giudice tutelare (es.: nomina, sostituzione tutore, rendiconto) fissati fino al 30 giugno 2020 siano rinviati d'ufficio con comunicazione pec a cura della cancelleria a date che saranno indicate da ciascun magistrato secondo il carico di ruolo contemperando la esigenza ed urgenza di trattazione di ciascuna procedura.

Nei casi di urgenza, in applicazione dell'art. 83, comma 3, lett. a) DL n.18/2020 potranno essere adottati provvedimenti provvisori tenendo udienze “virtuali” con scambio di note.

Saranno trattati i TSO che non richiedono la presenza in udienza.

I procedimenti ex l.n. 194/1978, e gli altri procedimenti urgenti di competenza del giudice tutelare, saranno trattati con le modalità di volta in volta indicate dal giudice procedente, in considerazione della particolarità della materia e della esigua consistenza numerica di tali procedure.

Per gli altri procedimenti di volontaria giurisdizione verrà disposta la trattazione con scambi di note ovvero da remoto.

SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARE e MOBILIARE

Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliari le attività di vendita e in generale tutte le attività degli ausiliari del g.e., saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, implicando le stesse elevato rischio di contagio.

In considerazione della prolungata sospensione delle attività propedeutiche alla vendita forzata (quali gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati per qualunque ragione siano stati fissati; le visite dei custodi agli immobili pignorati; le visite dei potenziali acquirenti agli immobili) tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche, fissati fino al 30 giugno 2020 sono revocati e verrà disposto ulteriore esperimento di vendita, a cura del professionista delegato, comunque successiva alla data indicata, in modo tale che il termine minimo per la pubblicità legale, pari a 45 giorni (durante i quali vengono svolte le visite degli immobili) decorra integralmente da data successiva al 30 giugno 2020, e ciò al fine di permettere che l'esecuzione immobiliare non sia compromessa dalla emergenza sanitaria che non ha permesso la piena pubblicità del procedimento e l'accesso agli immobili eseguiti.

Quanto alle offerte di acquisto già presentate è stato formulato quesito al Ministero della giustizia per avere indicazioni sull'esito della vendita in considerazione della impossibilità di inserire nel portale telematico l'evento della sospensione con successiva ripresa della procedura. Pertanto, sono rimesse al Giudice dell'esecuzione le determinazioni di competenza anche alla luce dell'eventuale risposta ministeriale.

L'udienza ex art. 596 c.p.c., per l'approvazione del progetto di riparto predisposto dal professionista delegato non prevede la necessaria partecipazione delle parti. Il delegato nel fissare l'udienza di distribuzione ed assegnare i termini per le osservazioni inviterà le parti a non comparire avvertendole che in caso di mancata comparizione e in assenza di osservazioni il riparto verrà approvato; in presenza di osservazioni, ove il delegato non intenda accoglierle e trasmettere nuovo progetto alle parti, trasmetterà gli atti al GE per la decisione sulla controversia.

Le udienze nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi saranno tenute con scambio note.

Le udienze 569 c.p.c. per le quali sia già stata depositata la perizia di stima verranno trattate con scambio di note scritte, e ove il debitore non sia costituito il provvedimento del giudice verrà emesso, nel giorno fissato per l'udienza, solo in tarda mattinata (orientativamente dopo le ore 12.00) in modo da consentire alla cancelleria di garantire la visibilità nel fascicolo telematico dell'eventuale costituzione avvenuta il giorno dell'udienza con cui sia stata dispiegata opposizione o sia stata formulata istanza di conversione. Limitatamente alle istanze di conversione dovrà essere consentito l'accesso del debitore in Cancelleria, trattandosi di istanza che può essere presentata dalla parte senza il patrocinio del difensore.

SETTORE FALLIMENTARE

Nel settore fallimentare si terranno con le modalità di scambio note le seguenti udienze:

- prefallimentari, già pendenti alla data del 9 marzo 2020, limitatamente alle ipotesi in cui il debitore si costituisca con congruo anticipo con il ministero di un difensore e non vi sia espressa richiesta di comparizione personale delle parti nel termine che a tal fine sarà indicato nel provvedimento;
- in procedimenti di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti o di esdebitazione;
- opposizioni allo stato passivo.
- udienza di approvazione del rendiconto; qualora il fallito o un creditore volessero comparire dovranno presentare apposita istanza al curatore almeno 3 giorni prima dell'udienza, in tale ipotesi l'udienza verrà rinviata e svolta con modalità da remoto (TEAMS) ovvero con trattazione ordinaria se rinviata a data successiva all'esito della emergenza sanitaria.

Le udienze di verifica dello stato passivo in considerazione del rilevante numero di persone normalmente presenti, con conseguenti rischi di contagio in caso di udienza tenuta presso la sede del Tribunale, e stante la difficoltà di gestione della udienza con scambio note ovvero con modalità da remoto potranno essere rinviate a data successiva al termine dell'emergenza.

Per le vendite disposte dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 107, comma 2, legge fallimentare, si richiama quanto indicato per le procedure esecutive immobiliari; le predette indicazioni sono applicabili anche da parte dei curatori, nelle operazioni di vendita da loro gestite ai sensi dell'art. 107, comma 1, legge fallimentare.

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI SFERATO

Occorre premettere che per il disposto dall'art. 103, comma 6, del DL 18/2020: *“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno*

2020”.

Inoltre, deve rilevarsi la necessità di assicurare i termini a difesa per l'intimato.

Alla luce di tali premesse nei procedimenti per convalida di sfratto nei quali tutte le parti, risultino già costituite a mezzo di difensore entro il 15 aprile 2020, le udienze fissate nel periodo tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 si svolgeranno con trattazione scritta.

Gli altri procedimenti per convalida di sfratto, tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto del termine a difesa previsto in favore dell'intimato dall'art. 660, co. 4, c.p.c. (termine che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, co. 2, d.l. 18/2020, e 36, co. 1, d.l. 23/2020, è sospeso dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020) e di assicurare le finalità di cui all'art. 83, co. 6, d.l. 18/2020, verranno "scaglionati" secondo quanto di seguito previsto:

a) i procedimenti iscritti a ruolo o pendenti tra il 15 aprile 2020 e il 31 maggio 2020 verranno trattati dal magistrato assegnatario in udienza *in presentia* che si svolgerà regolarmente in Tribunale e che verrà all'uopo fissata dal medesimo magistrato in data tra il 3 giugno 2020 e il 12 giugno 2020 e tempestivamente comunicata all'intimante (con onere di quest'ultimo, ove necessario, della notificazione di nuova citazione dell'intimato);

b) i procedimenti iscritti a ruolo o pendenti tra il 1 giugno e il 30 giugno verranno rinviati, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. g, d.l. 18/2020, verranno trattati dal magistrato assegnatario in udienza *in presentia* che si svolgerà regolarmente in Tribunale e che verrà all'uopo fissata dal medesimo magistrato in una data tra il 1 luglio 2020 e il 15 luglio 2020 e tempestivamente comunicata all'intimante (con onere di quest'ultimo, ove necessario, della notificazione di nuova citazione dell'intimato).

PARTE SECONDA: UDIENZA CON SCAMBIO NOTE

1.Premesso:

- che i giudici della sezione potranno comunque disporre udienza con scambio note in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno il ricorso a tale modalità;
- che in caso di richiesta congiunta delle parti di differimento dell'udienza con scambio note a periodo successivo al termine dell'emergenza sanitaria la stessa verrà accolta;
- che le richieste di differimento proposte da una sola parte saranno valutate dal Giudice solo se fondate su documentate ragioni (quali per es.: patologie delle parti che dovrebbero comparire, età avanzata, precedente contagio);
- che l'udienza "virtuale" nella quale il giudice adotterà i provvedimenti all'esito dello scambio delle note potrà avvenire anche in luoghi diversi dalle aule di udienza site nel Palazzo di giustizia;
- che la data dell'udienza già fissata potrà essere differita a data prossima nel provvedimento in cui verrà disposta la trattazione dell'udienza con scambio note per assicurare l'assistenza del personale di cancelleria in considerazione dei turni previsti per il presidio (cfr. punto 2 lett. c) infra), si conviene quanto segue:

2. Attività preliminari all'udienza

A. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, depositando 10 giorni prima dell'udienza fissata decreto che dispone la trattazione dell'udienza con scambio note, assegnando congruo termine (mediamente di 5 giorni cfr. parte prima), eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

B. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

C. considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: mantenere la data di udienza già fissata; stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; fissare una data ex novo;

D. l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

E. il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto A); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

F. i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto A) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, anche tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

G. le note dovranno orientativamente essere costituite da una cartella (carattere 12, interlinea 1,5, 25 righe), dovendo le stesse sostituire la sintetica verbalizzazione d'udienza, ciò oltre ad agevolare la lettura garantisce la tutela del principio del contraddittorio, in quanto note non sintetiche potrebbero violare il divieto di deposito di memorie non autorizzate. In caso di deposito di note non sintetiche il giudice sarà autorizzato ad invitare la parte a sintetizzare la nota;

H. i difensori delle parti avranno cura di accertare, prima dell'udienza, l'avvenuto deposito nel fascicolo telematico dei file comprovanti la notifica telematica degli atti introduttivi, allegando in caso di notifica telematica il file relativo alle buste di accettazione e consegna, ed in caso di notificazione cartacea la scansione dell'atto notificato e della relata di notifica nella sua completezza (per es. cartoline postali in fronte retro) con attestazione di conformità all'atto cartaceo, oltre alla documentazione relativa alla procedura di mediazione o di negoziazione assistita;

I. il mancato deposito della nota scritta entro il termine stabilito o al più tardi entro le ore 9,30 del giorno fissato per l'udienza, equivale a non comparizione della parte per la dichiarazione di contumacia, ovvero per gli altri effetti di legge (art. 181, 309, 631 c.p.c.);

L. per i magistrati onorari, che intendano ricorrere a tale modalità di trattazione dell'udienza, lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

PARTE TERZA: UDIENZA DA REMOTO

1. Premesso:

- che i giudici della sezione potranno comunque disporre udienza da remoto in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno il ricorso a tale modalità;
- che in caso di richiesta congiunta delle parti di differimento dell'udienza da remoto, per tenere udienza *in presentia*, a periodo successivo al termine dell'emergenza sanitaria la stessa verrà accolta;
- che le richieste di differimento proposte da una sola parte saranno valutate dal Giudice solo se fondate su documentate ragioni (quali per es.: patologie delle parti che dovrebbero comparire, età avanzata, precedente contagio);
- che il collegamento da remoto potrà avvenire anche in luoghi diversi dalle aule di udienza;
- che la data dell'udienza già fissata potrà essere differita a data prossima nel provvedimento in cui verrà disposta la trattazione dell'udienza da remoto per assicurare l'assistenza del personale di cancelleria in considerazione dei turni previsti per il presidio si conviene quanto segue:

2. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

A. In applicazione dell'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020, dieci giorni prima dell'udienza già fissata il giudice adotterà provvedimento con il quale viene disposta udienza da remoto, che verrà depositato nel fascicolo telematico, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link di accesso alla "stanza virtuale" inserito nel provvedimento stesso e con indicazioni utili per il collegamento; il provvedimento sarà comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione.

B. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che in caso di mancata presenza del difensore all'udienza da remoto senza giustificata comunicazione, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

C. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

D. Nelle ipotesi in cui la parte convenuta dieci giorni prima non risulti costituita il giudice avrà cura di fissare l'orario della udienza da remoto nella tarda mattinata in modo da consentire alla cancelleria la visualizzazione della costituzione nel fascicolo telematico che dovesse avvenire a ridosso o il giorno dell'udienza. Nel caso in cui la parte si costituisca nel giorno dell'udienza, la stessa sarà comunque onerata di comparire all'udienza da remoto potendo reperire il link della stanza virtuale nel fascicolo.

E. Per i procedimenti nei quali è possibile la comparizione personale della parte nel giorno dell'udienza senza l'assistenza del difensore (per esempio udienze camerali, separazione giudiziali, divorzi contenziosi, prefallimentari), con apposito avviso affisso nella stanza del giudice verrà indicata la necessità di rivolgersi al presidio di cancelleria, il cancelliere prenderà contatti con il giudice segnalando la presenza della parte priva del difensore, il giudice indicherà nuova data di udienza e l'udienza verrà differita con comunicazione del differimento a cura della cancelleria alla parte comparsa personalmente che sottoscriverà la comunicazione, con inserimento della stessa nel

fascicolo telematico; la successiva udienza in mancanza di costituzione della parte con difensore verrà tenuta *in presentia* nelle forme tradizionali nella sede del Tribunale;

F. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, indicando recapito (indirizzo mail, ovvero diversa modalità) al quale i difensori possano comunicare in maniera tracciabile eventuali impedimenti al collegamento.

G. La cancelleria provvederà ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

H. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo, cinque giorni prima dell’udienza, una nota contenente l’indicazione del nome e cognome di eventuale sostituto di udienza, recapito telefonico e indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere o dal giudice in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.

I. In caso di impedimenti tecnici di uno dei difensori l’udienza sarà rinviata alla prima data utile, il giudice potrà chiedere prova dell’asserito ostacolo tecnico.

L. Le date delle udienze già fissate potranno essere differite dal giudice a data prossima al fine di coordinare le date delle udienza con i turni di lavoro delle cancellerie.

M. Le parti potranno essere collegate da remoto presso lo studio del difensore (con impegno al rispetto delle misure sanitarie per il contenimento dei contagi) ovvero presso luogo diverso (precisando che nei procedimenti di famiglia, e in tutti i procedimenti contenziosi, in cui le parti convivano, il collegamento non potrà avvenire dalla casa di comune abitazione), in tale ipotesi il difensore è onerato di curare l’invio del link alla stanza virtuale alla parte per il collegamento, e di assicurare la necessaria informazione della parte per l’utilizzo dell’applicativo TEAMS.

3. Svolgimento dell’udienza da remoto

Nel verbale di udienza il giudice:

A. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

B. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

C. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica del regolare inserimento del provvedimento che ha disposto l’udienza da remoto nel fascicolo telematico ovvero della comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento;

D. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti;

E. è vietata la registrazione dell’udienza;

F. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice- e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

G. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio e potrà richiedere che la parte depositi attestazione che dia giustificazione dei malfunzionamenti;

H. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

I. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

L. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

M. l'assistenza tecnica necessaria potrà essere richiesta dal giudice con accesso al n. verde 800 868 444.

PARTE QUARTA UDIENZE ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE

L'adozione delle misure indicate consentirà il pressoché totale azzeramento delle udienze che si terranno nella sede del Tribunale, per le quali rimane ferma la necessità di rispettare le indicazioni dettate dalle Autorità sanitarie.

Nei casi in cui occorrerà tenere la trattazione dell'udienza all'interno del palazzo di giustizia la stessa dovrà avvenire:

per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria, affiggendo il ruolo dell'udienza (privo di dati identificativi delle parti) nel varco di accesso esterno del Tribunale e consentendo l'accesso all'interno del palazzo di giustizia, solo nel momento in cui gli addetti alla vigilanza abbiano verificato l'uscita delle parti del procedimento precedentemente trattato; garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computer, piani di lavoro), tra un procedimento e l'altro.

Nel caso di udienze che richiedano la comparizione di un rilevante numero di soggetti (si pensi come detto ad udienze di escussione testi ovvero di verifica del passivo e di approvazione di rendiconti) potrà essere valutata la fissazione in data successiva al 30.06.2020, periodo nel quale potranno essere fissate udienze straordinarie per il recupero dei differimenti disposti, con possibilità per ciascun giudice di valutare la fissazione di udienza anche nel cd periodo cuscinetto (prima della sospensione feriale).

Allegati:


Dichiarazioni delle parti per trattazione con scambio note dei procedimenti in materia di famiglia

Accettazione dell'incarico da parte del CTU in udienza con scambio note

Il presente Protocollo ed i relativi allegati verranno pubblicati sul sito istituzionale del TRIBUNALE di TERNI.

Terni, 15 aprile 2020

II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**



TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Civile

RICHIESTA NEL PROCEDIMENTO DI _____
DI CELEBRAZIONE DI UDIENZA CON LE MODALITA' DI CUI
ALL'ART. 83, COMMA 7, LETT. H), D.L. 17/3/2020 N. 18

Il/La sottoscritto/a _____ nel
procedimento di _____
Proposto con ricorso depositato in data _____
Iscritto al Rg. _____

CHIEDE

che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'udienza di comparizione personale si tenga ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) DL 17 marzo 2020 n.18, a tal fine dichiara:

Di essere nato/a a _____ il _____
Di essere domiciliata (residenza di fatto, specificando se è ancora in essere convivenza tra le parti)
in _____

Titolo di studio _____
Coniuge per matrimonio civile/concordatario (solo per parti coniugate) celebrato con (nome del
coniuge) _____
in _____ in data _____

Dichiara che dall'unione sono nati i seguenti figli (specificando con quale genitori convivano e se
abbiano raggiunto l'indipendenza economica):

_____ in data _____
_____ in data _____
_____ in data _____

Di svolgere la seguente occupazione _____

Di percepire reddito mensile medio netto di € _____ per _____ mensilità

Di essere gravato/a dai seguenti costi mensili per abitazione (quali rate di mutuo, canone di
locazione) _____

Di essere proprietario/a dei seguenti beni immobili:

Dichiara di confermare le condizioni di cui al ricorso

**Dichiara con la presente di non volersi riconciliare con il proprio coniuge (per le sole udienze
presidenziali di separazione consensuale e divorzio congiunto)**

Data,

Firma

Sottoscrive la presente il difensore:

Per le separazioni consensuali si allega richiesta di omologa sottoscritta dalle parti.

Per i divorzi congiunti si allega rinuncia appello sottoscritta dalle parti

TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Civile

ACCETTAZIONE INCARICO CTU

Il/La sottoscritto/a _____
Con qualifica di _____
Nato/a a _____ il _____
Con studio in _____ via _____

Iscritto/a all'Albo dei CTU del Tribunale di _____
E nel Registro Generale degli indirizzi elettronici presso il Ministero della Giustizia con il seguente indirizzo PEC: _____

Nominato/a CTU con provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h), in data _____
dal Giudice dott./dott.ssa _____
nel procedimento RG N. _____

DICHIARA di accettare l'incarico conferito con il richiamato provvedimento di nomina;

PRESTA con la sottoscrizione della presente il giuramento di cui all'art. 193 c.p.c.: *"Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"*;

DICHIARA che non vi sono cause o motivi di astensione ai sensi dell'art. 192 c.p.c.;

FISSA l'inizio delle operazioni peritali presso _____
in data _____ alla presenza di _____

SI IMPEGNA

-a rispettare le misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
ovvero

- fissa l'inizio delle operazioni peritali a data successiva al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, che verrà comunicata ai difensori delle parti stante l'impossibilità di rispettare le misure per il contrasto dell'emergenza

CHIEDE la determinazione di acconto sull'onorario per l'importo di € _____

_____, li _____

Il Consulente Tecnico

**PROTOCOLLO TRA IL TRIBUNALE DI TERNI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
TERNI E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI
PER LA TENUTA DELLE UDIENZE PENALI DA REMOTO**

- Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
 - Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;
 - Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";
 - Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";
 - Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";
 - Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";
 - Visto l'art. 83 del D.L. 18/2020 e l'art. 36 del D.L. 23/2020;
 - Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo", raccomandando d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, con l'auspicio che diventi la "modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, invitando altresì i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.", indicazioni tutte recepite nella successiva delibera 26/3/2020 (Prat. num 186/VV/2020);
 - Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
 - Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Terni n° 51/20 in data 10/03/2020, con il quale sono state dettate le regole integrative per l'utilizzo dei programmi ministeriali, al fine di non incorrere in nullità inerenti l'esercizio del diritto di difesa (vedi nota 1) e di rendere le modalità telematiche conformi alle disposizioni tutte contenute nell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;
 - Viste le osservazioni formulate dal Procuratore della Repubblica " il fondamento normativo delle nuove "udienze penali da remoto" è contenuto nell'art. 83, co. 12 del nuovo D.L. n. 18 del 17.02.2020, il quale prevede testualmente che: ***"ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"***.
- Tale disposizione in via eccezionale autorizza la partecipazione all'udienza da remoto delle sole "persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare" – le uniche espressamente

richiamate dalla norma – e non anche delle altre parti processuali obbligatorie (Pubblico Ministero e difensore dell'imputato).

D'altronde, sempre l'art. 83 D.L. cit. rinvia selettivamente ai soli commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. c.p.p., e non anche al co. 4-bis del medesimo articolo (così mancando di richiamare proprio la disposizione che prevede la partecipazione a distanza anche delle altre parti e dei loro difensori).

- Considerato che l'Ufficio Giudiziario di Terni ha predisposto e testato - pur nei limiti nei programmi forniti, che rendono più lenta e complessa la gestione dell'udienza - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida di arresto e fermo, delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, delle udienze, anche collegiali, a carico di soggetti detenuti;

- Rilevato che il sistema messo a punto, integrato dalle disposizioni relative alla precisa osservanza dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., garantisce il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto" e garantisce altresì la possibilità di conversazione riservate tra imputato e difensore;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e quelle di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, ove l'imputato acceda a riti alternativi (applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato non condizionato, richiesta di sospensione con messa alla prova) innanzi al Giudice del Dibattimento, quelle di convalida di arresto e di fermo innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, gli interrogatori di garanzia innanzi al Giudice per le Indagini preliminari ed i processi, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare o dinanzi al Giudice del Dibattimento, in composizione monocratica o collegiale, in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o misure cautelari – nelle ipotesi in cui gli interessati oppure i difensori chiedano che si proceda a mente dell'art. 83, comma terzo, lett., b), n. 2 del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – saranno celebrati con i sistemi telematici assicurati dal Ministero;
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
3. Il Giudice del dibattimento o il Giudice per le indagini preliminari nel decreto di fissazione dell'udienza o dell'interrogatorio, indicherà le specifiche modalità di svolgimento telematico dell'udienza o dell'interrogatorio, indicando la postazione presso la Casa Circondariale o presso la Polizia Giudiziaria, dal quale verrà attivato il collegamento telematico da remoto e ove si dovrà recare il soggetto agli arresti domiciliari con o senza scorta il giorno dell'udienza e all'ora indicata.
4. Viene individuato – non disponendo l'ufficio di impianti per la videoconferenza, sebbene richiesti da oltre un anno – come sistema informatico per la connessione e il collegamento telematico la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati (sia pure con residue difficoltà tecniche) i collegamenti con la Casa

Circondariale di Terni, la Questura di Terni, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza di Terni.

5. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
6. Nel decreto di fissazione udienza o di interrogatorio viene dato avviso al difensore della facoltà di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato/detenuto. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito e del luogo dal quale il detenuto sarà collegato telematicamente, dandone atto nel verbale di arresto.
7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso di udienza o di interrogatorio, comunicherà alla Cancelleria GIP o del Dibattimento se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato/detenuto.
8. Il Giudice darà atto che l'arrestato/imputato partecipa dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è stato avviato il collegamento telematico.
9. Nel luogo in cui si trova l'arrestato/detenuto sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'indagato/imputato, al fine di attestarne l'identità e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis (l'assenza di ausiliario del giudice per l'esame dell'imputato non rende invalido l'atto, come precisato da Cass., Sez. 1, Sent. n. 25662 del 25\5\2004). Il Giudice darà altresì atto che il difensore partecipa all'udienza o all'interrogatorio in presenza presso l'aula del Tribunale o collegato da remoto dalla postazione ove si trova l'arrestato/detenuto.
10. Nel caso in cui il difensore partecipi all'udienza o all'interrogatorio presso l'aula di udienza del Tribunale sarà garantita dal Giudice, che ne darà espresso avviso alle parti, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'utilizzo di una linea telefonica dedicata.
11. Il difensore che intenda partecipare all'udienza presso l'aula del Tribunale garantirà, possibilmente, il collegamento telematico mediante un proprio PC portatile dotato di adeguata connessione internet.
12. Non deve essere richiesto l'espresso consenso del difensore alla celebrazione dell'udienza da remoto con rinuncia a sollevare eccezioni in merito in considerazione del fatto che il consenso non sana le eventuali ipotesi di nullità (Cass. SS.UU. 10 ottobre 2019, n. 41736).
13. Il Pubblico Ministero partecipa all'udienza in presenza presso l'aula del Tribunale.
14. I pareri sulle istanze presentate dai difensori potranno essere trasmessi dalla Segreteria del Pubblico Ministero in modalità telematica. Contestualmente, il Pubblico Ministero esprimerà il proprio parere e lo inoltrerà anch'esso per via telematica.
15. La polizia penitenziaria/giudiziaria darà atto, con un verbale di operazioni compiute, oltre a quanto indicato al punto 11, anche delle attività poste in essere, compresi i colloqui tra l'arrestato/detenuto con il difensore;
16. L'addetto alla stenotipia curerà in ogni caso, oltre la registrazione, anche la trascrizione delle dichiarazioni rese in udienza.
17. Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato-detenuto ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza. In questo caso, qualora il difensore e l'arrestato-detenuto intendano consultarsi riservatamente, sarà loro garantito l'ausilio dell'interprete.

18. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.
19. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
20. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" del sistema telematico e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio GIP-GUP o dell'ufficio del dibattimento. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, sul quale si sono favorevolmente espressi il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine, sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.